

Comune di Milano
Provincia di MI

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria Uffici

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A.

CANTIERE: in via Cesare Lombroso n. 54 piano 1°, Milano (MI)

Revisione:
Milano, lì 30/08/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(architetto Massimo Cella)

IL COMMITTENTE
(SO.GE.M.I. S.p.A.)

Arch. MASSIMO CELLA
Palazzo Affari - Via C. Lombroso n.54
20137 Milano
tel/fax +39 02 3944 8965
cell +39 335 5233 939
mc@massimocella.com

SCOPO E MODALITA' DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, richiamato dall'art. 100, D.Lgs. 81/08 come **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** (di seguito **P.S.C.**), contiene le misure generali e particolari relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che dovranno essere applicate dalle imprese esecutrici nelle lavorazioni previste dall'appalto nonché le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese saranno destinate ad operare.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della presentazione delle offerte, il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, redige il **P.S.C.** (nei casi previsti dall'art. 90, c. 3, D.Lgs. 81/08) secondo le modalità indicate dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV del medesimo decreto.

Il P.S.C. è costituito dall'analisi tecnica e da procedure/modalità operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'Allegato XI, D.Lgs. 81/08, il cronoprogramma delle attività lavorative, nonché la stima dei costi relativi alle interferenze e agli apprestamenti collettivi di cui al punto 4, Allegato XV, D.Lgs. 81/08.

Il P.S.C., inoltre, è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti di sicurezza, che comprende planimetrie relative all'organizzazione di cantiere, alla gestione delle emergenze, alla viabilità, ecc., e ove la complessità dell'opera lo richieda, delle tavole tecniche dettagliate sugli scavi.

Il documento fornisce altresì le misure di prevenzione e di protezione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di coordinare, quando ciò risulti necessario, l'utilizzo comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il **P.S.C.** non contempla invece la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi e di attuarne le misure previste (art. 18, c. 1, lett. z), D.Lgs. 81/08). Per quanto concerne le attività legate all'appalto specifico, la valutazione dei rischi delle imprese esecutrici verrà elaborata tramite il **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S. – art. 89, c. 1, lett. h), D.Lgs. 81/08)**, appositamente predisposto secondo quanto previsto dell'art. 96, c. 1, lett. g), D.Lgs. 81/08, da considerarsi complementare e di dettaglio del **P.S.C.** i cui contenuti sono specificati nell'Allegato XV, punto 3.2 del medesimo decreto.

Le prescrizioni contenute nel **P.S.C.** non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l'appaltatore dagli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà verificare la congruità dei **P.O.S.** con il **P.S.C.** e verificare l'applicazione dei Piani di Sicurezza tramite opportune azioni di coordinamento, inoltre dovrà aggiornare costantemente il **P.S.C.**

In sintesi, con il presente documento, riferito allo specifico appalto, vengono fornite:

- **le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro interessato dall'appalto e le relative misure di prevenzione (tecniche, organizzative e procedurali);**
- **le modalità di gestione delle emergenze (incendio e primo soccorso);**
- **le modalità di cooperazione e coordinamento (riunioni di coordinamento);**
- **le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo le interferenze;**
- **il computo dei costi per la sicurezza, necessari per gli apprestamenti/mezzi e servizi di protezione collettiva e per eliminare/ridurre al minimo le interferenze.**

L'impresa affidataria deve informare i propri lavoratori dei rischi relativi a tutte le attività da espletare e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attività che possono comportare rischi per l'incolumità e la salute.

L'impresa affidataria, inoltre, dovrà trasmettere il P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima dell'inizio dei lavori e farsi promotore della cooperazione e del coordinamento con i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che parteciperanno alle lavorazioni.

INDICE

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.2 GLOSSARIO E ACRONIMI
- 1.3 SOGGETTI COINVOLTI NEGLI ASPETTI DI SICUREZZA

2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA – CONTESTO DEL CANTIERE

- 2.1 COLLOCAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL'AREA DEL CANTIERE, CONDIZIONI AMBIENTALI AL CONTORNO, AREE CIRCOSTANTI
- 2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
- 2.3 TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI RELATIVI AGLI ASPETTI DI SICUREZZA
- 2.4 BREVE DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO
- 2.5 EVENTUALE NECESSITA' DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
- 2.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

3. DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

4. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

- 4.1 ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE
- 4.2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL CRONOPROGRAMMA
- 4.3 INTERFERENZE SPAZIALI RISCONTRATE NEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 4.4 PRESCRIZIONI OPERATIVE E/O D.P.I. DA ADOTTARE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

5. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE RELATIVE AL CANTIERE

- 5.1 RECINZIONE DI CANTIERE / DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
- 5.2 ACCESSI AL CANTIERE
- 5.3 VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE
- 5.4 MODALITA' DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI
- 5.5 CARTELLO DI CANTIERE
- 5.6 SEGNALETICA DI SICUREZZA
- 5.7 SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI
- 5.8 DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CANTIERE
 - 5.8.1 Eventuali impianti messi a disposizione dal Committente
 - 5.8.2 Impianto elettrico da allestire a cura dell'impresa
 - 5.8.3 Impianti di messa a terra da allestire a cura dell'impresa
 - 5.8.4 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche da allestire a cura
 - 5.8.5 Impianti d'illuminazione da allestire a cura dell'impresa
 - 5.8.6 Impianti di ventilazione da allestire a cura dell'impresa
 - 5.8.7 Impianto idrico da allestire a cura dell'impresa
 - 5.8.8 Impianto fognario da allestire a cura dell'impresa
- 5.9 ZONE A SPECIFICA DESTINAZIONE
 - 5.9.1 Eventuali aree concesse dal Committente per uso uffici
 - 5.9.2 Zone di carico e scarico
 - 5.9.3 Magazzini/zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiale
 - 5.9.4 Zone di stoccaggio dei rifiuti, materiali pericolosi, detriti e macerie
 - 5.9.5 Eventuale magazzino/zona di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione
 - 5.9.6 Postazioni di lavoro fisso
 - 5.9.7 Eventuale impianto di betonaggio, vagliatura, pulitura, ecc

5.10 ATTREZZATURE E MACCHINE

5.10.1 Eventuali attrezzature e macchine messe a disposizione dal Committente

5.10.2 Attrezzature e macchine utilizzate previste

6. PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE IN RELAZIONE A FATTORI / RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI CANTIERE

- 6.1 RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI
- 6.2 RISCHIO DI ANNEGAMENTO
- 6.3 RISCHIO DI CADUTA PER PRESENZA DI DISLIVELLI O BUCHE
- 6.4 RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO
 - 6.4.1 Misure particolari da esplicitare nel PIMUS
- 6.5 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
- 6.6 SALUBRITA' DELL'ARIA E INSTABILITA' DELLE PARETI NEI LAVORI IN LOCALI INTERRATI
- 6.7 PRESENZA / PRODUZIONE DI POLVERI, FIBRE, VAPORI, GAS, ODORI O ALTRI INQUINANTI AERODISPERSI
- 6.8 DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO
- 6.9 RISCHIO DI INCENDIO / ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
- 6.10 RISCHIO DERIVANTE DALL'USO DI MATERIALI PERICOLOSI E/O DI SOSTANZE CHIMICHE
- 6.11 RISCHIO RUMORE
- 6.12 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
- 6.13 PRESENZA DI LINEE AEREE, CONDUTTURE SOTTERRANEE O MURATE
- 6.14 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE E ZONE ADIACENTI INTERFERENTI
- 6.15 RISCONTRO DI MATERIALE A MATRICE AMIANTIFERA
- 6.16 PRESENZA DI AMBIENTI INFLUENZATI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
- 6.17 CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE E SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA
- 6.18 RITROVAMENTO DI ORDIGNI BELLICI
- 6.19 PRESENZA DI LIMITAZIONI STRUTTURALI: VERTICALI, ORIZZONTALI, DI PORTATA (pontili, tettoie, passaggi ristretti, grigliati, solai, scale, montacarichi, ecc.)
- 6.20 PRESENZA DI TERZI
- 6.21 PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE LOCALI E/O IMPIANTI FISSI IN FUNZIONE
- 6.22 PRESENZA DI EDIFICI / AMBIENTI CON PARTICOLARE ESIGENZE DI TUTELA
- 6.23 MODALITA' DI RIMOZIONE DEI MATERIALI PERICOLOSI
- 6.24 MODALITA' DI EVACUAZIONE DEI DETRITI E MACERIE
- 6.25 ULTERIORI EVENTUALI FATTORI / RISCHI NON PREVISTI NELL'ELENCO

7. LAVORAZIONI PARTICOLARI OGGETTO DI PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL P.S.C. DA ESPlicitARE NEL P.O.S.

8. GESTIONE DELLE EMERGENZE

- 8.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE: LOTTA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO
- 8.2 LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
- 8.3 ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
- 8.4 ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
- 8.5 MODALITA' DI CHIAMATA DEI SOCCORSI
- 8.6 ELENCO NUMERI DI EMERGENZA

9. ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA E DEI LAVORATORI AUTONOMI

- 9.1 DATORE DI LAVORO
- 9.2 APPALTATORE
- 9.3 RESPONSABILE DI CANTIERE (Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere)
- 9.4 SUBAPPALTATORE
- 9.5 LAVORATORE AUTONOMO
- 9.6 FORNITURE A PIE' D'OPERA DI MATERIALI E/O DI ATTREZZATURE

10. ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

- 10.1 VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (P.O.S.) E DEL LORO ADEGUAMENTO
- 10.2 VERIFICA DELLA PRESENZA/IDONEITA' DELLE DICHIARAZIONI IN MERITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI LAVORATORI AUTONOMI E IN CASO DI MERE FORNITURE DI MATERIALI
- 10.3 VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE, DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL P.S.C.
- 10.4 ADEGUAMENTO DEL P.S.C. IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI E ALLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE
- 10.5 ADEGUAMENTO DEL FASCICOLO IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI E ALLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE
- 10.6 VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI
- 10.7 VERIFICA PERIODICA DURANTE I PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO DOVUTO AD INTERFERENZE DI LAVORO
- 10.8 INTEGRAZIONE DEL P.S.C. CON I NOMINATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
- 10.9 INTEGRAZIONE DEL P.S.C. CON I NOMINATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI TENUTI AD ATTIVARE LE PRESCRIZIONI OPERATIVE / MISURE DI COORDINAMENTO DI CUI AL Capitolo 11.2
- 10.10 VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE
- 10.11 ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA LIQUIDAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PREVISTI IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
- 10.12 SEGNALEAZIONE, AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, DELLE INOSSERVANZE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI artt. 94, 95, 96, D.Lgs. 81/08 E AL P.S.C. - SOSPENSIONE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE

11. COOPERAZIONE, COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE

- 11.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA', NONCHE' DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI
- 11.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIU' IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA, APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE
- 11.3 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

12. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

- 12.1 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
- 12.2 LIQUIDAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

13. ALLEGATI

- 1. Tavole delle fasi di cantierizzazione
- 2. Cronoprogramma grafico
- 3. Schede delle lavorazioni
- 4. Schede delle macchine e attrezzature da cantiere
- 5. Costi per la sicurezza
- 6. Numeri di emergenza
- 7. Visite Mediche
- 8. Pacchetto di medicazione / Cassetta di Pronto Soccorso
- 9. Dispositivi di Protezione Individuale
- 10. Tabella della segnaletica di sicurezza
- 11. Livelli di rumore in edilizia
- 12. Estintori

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Fermo restando per l'Appaltatore la conoscenza ed il rispetto di tutta la legislazione vigente emanata in materia di prevenzione negli infortuni sul lavoro, viene di seguito riportato un elenco indicativo e non esaustivo di tali norme.

D.P.R. 459/96	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/62/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine
D.P.R. 554/99	Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
D.P.R. 462/01	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
D.P.R. 93/04	Regolamento recante modifica al D.P.R. 34/00, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
D.Lgs. 475/92	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
D.Lgs. 758/94	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
D.Lgs. 233/03	Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive
D.Lgs. 235/03	Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
D.Lgs. 163/06	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.Lgs. 81/08	Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Testo Unico Sicurezza)
C.M. 17.11.1980 n° 103	Normativa disciplinante l'uso della betoniera nei cantieri
C.M. 20.01.1982 n° 13	Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, procedure e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
C.M. 28.09.2006 n° 29	Chiarimenti in merito all'art. 36-bis del D.Lgs. 226/06 convertito in Legge n. 248/06
D.M. 10/03/98	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
D.M. n. 388/03	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
D.M. LL.PP 145/00	Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 109/94 e s.m.i.
D.M. n. 37/08	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
Linee guida della Regione Lombardia	Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, in collaborazione con Centredil ANCE Lombardia, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (con riferimento alle opere pubbliche)
Linee guida ITACA	Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03

UNI EN 795 - 2002	Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove
Determinazione n. 6/2003	Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante
Determinazione n. 22/2003	Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale
Determinazione n. 4/2006	Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R. n. 222/03, art. 131 del D.Lgs. n. 163/06
Determinazione n. 3/2008	Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e determinazione dei costi della sicurezza - L. 123/07 e modifica dell'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 163/06.

1.2 – GLOSSARIO E ACRONIMI

TERMINE DESCRIZIONE

A.S.L.

Azienda Sanitaria Locale

A.T.I.

Associazione Temporanea di Imprese

C.C.I.A.A.

Camera Commercio Industria e Artigianato

Cantiere origine

Qualsiasi cantiere per il quale è previsto l'obbligo normativo di predisporre il Fascicolo per la prima volta, sia esso cantiere di nuova costruzione o cantiere per lavori di manutenzione non ordinaria o più in generale di interventi sull'esistente

Capocantiere

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Committente

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

C.S.E

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) da lui designato.

C.S.P.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08.

C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale

Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

D.L.

Direttore Lavori. (ex articolo 124, D.P.R. 554/99)

D.O.

Direttore Operativo

D.P.C.

Dispositivi di Protezione Collettiva

D.P.I.

Dispositivi di Protezione Individuale

D.P.L.

Direzione Provinciale del Lavoro

D.T.C.

Direttore Tecnico di Cantiere: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Impresa Appaltatrice

Soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri. Nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese appaltatrici e/o di lavoratori autonomi

Impresa Subappaltatrice

Soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri

I.N.A.I.L.

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

I.N.P.S.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

I.S.P.E.S.L.

Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro

Lavoratore Autonomo

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

M.C.

Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, c. 1, D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, c. 1, D.Lgs. 81/08, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti indicati nel D.Lgs. 81/08.

Misure preventive e protettive ausiliarie

Le misure preventive e protettive non incorporate all'opera e nemmeno a servizio della stessa, la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Misure preventive e protettive in esercizio

Le misure preventive e protettive previste incorporate all'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

P.S.C.

Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto per ogni singolo lavoro: documento, di cui all'art 100, c. 1, D.Lgs. 81/08, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

P.O.S.

Piano Operativo di Sicurezza, redatto da ciascuna impresa esecutrice: documento che il datore dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV, punto 3.2, D.Lgs. 81/08.

P.S.S.

Piano di Sicurezza Sostitutivo - *redatto dall'impresa appaltatrice*: redatto a cura dell'impresa appaltatrice, contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con esclusione dei costi della sicurezza (art. 131, D.Lgs. 163/06 e Allegato XV, punto 3.1, D.Lgs. 81/08).

R.L.

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista in fase di progettazione dell'opera e con il Direttore dei Lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile dei Lavori è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

R.L.S.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 47, D.Lgs. 81/08).

R.L.S.T.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (art. 48, D.Lgs. 81/08).

R.S.P.P.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento

S.A.L.

Stato Avanzamento Lavori

Stazione Appaltante

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

VV.F.

Vigili del Fuoco

1.3 SOGGETTI COINVOLTI NEGLI ASPETTI DI SICUREZZA

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. B), D.Lgs. 81/08

Committente	
Nominativo	SO.GE.M.I S.p.A. - Ing. Mirko Maronati
Indirizzo	
Telefono	Tel. 02 55005459 Fax. 02 55010158
Progettista	
Nominativo	Arch. Massimo Cella
Indirizzo	Palazzo Affari - Via C. Lombroso n.54 - 20137 Milano
Telefono	+39 335 5233939
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	
Nominativo	Arch. Massimo Cella
Indirizzo	Palazzo Affari - Via C. Lombroso n.54 - 20137 Milano
Telefono	+39 335 5233939
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	
Nominativo	Arch. Massimo Cella
Indirizzo	Palazzo Affari - Via C. Lombroso n.54 - 20137 Milano
Telefono	+39 335 5233939
Progettista e DL impiantistico	
Nominativo	Dott. Ing. Marco Cerutti
Indirizzo	Viale Carlo Marx n.26 – 27058 Voghera (PV)
Telefono	+39 348 9014630
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione impiantistico	
Nominativo	Dott. Ing. Marco Cerutti
Indirizzo	Viale Carlo Marx n.26 – 27058 Voghera (PV)
Telefono	+39 348 9014630
Medico Competente	
Nominativo	
Indirizzo	

Telefono	
R.S.P.P.	
Nominativo	
Indirizzo	
Telefono	
R.L.S.	
Nominativo	
Indirizzo	
Telefono	

B.1 IMPRESA APPALTATRICE, IMPRESE SUBAPPALTATRICI E LAVORATORI AUTONOMI
--

Ragione sociale		Impresa Appaltatrice	
Datore di lavoro	Da definirsi		Attività edili in genere
Indirizzo			
Telefono			
Posizione INPS			
Posizione INAIL			
Cassa Edile			
P.I.			
C.F.			
Ragione sociale		Impresa appaltatrice	
Datore di lavoro			
Indirizzo			
Telefono			
Posizione INPS			
Posizione INAIL			
Cassa Edile			
P.I.			
C.F.			
Ragione sociale		Impresa appaltatrice	
Datore di lavoro			
Indirizzo			
Telefono			
Posizione INPS			
Posizione INAIL			
Cassa Edile			
P.I.			
C.F.			

Ragione sociale		Impresa Subappaltatrice
Datore di lavoro		
Indirizzo		
Telefono		
Posizione INPS		
Posizione INAIL		
Cassa Edile		
P.I.		
C.F.		
Ragione sociale		Impresa Subappaltatrice
Datore di lavoro		
Indirizzo		
Telefono		
Posizione INPS		
Posizione INAIL		
Cassa Edile		
P.I.		
C.F.		
Ragione sociale		Impresa Subappaltatrice
Datore di lavoro		
Indirizzo		
Telefono		
Posizione INPS		
Posizione INAIL		
Cassa Edile		
P.I.		
C.F.		

2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA – CONTESTO DEL CANTIERE

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. A), D.Lgs. 81/08

2.1 COLLOCAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL'AREA DEL CANTIERE, CONDIZIONI AMBIENTALI AL CONTORNO, AREE CIRCOSTANTI

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. A.1), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. A.2), D.Lgs. 81/08

Il cantiere verrà allestito in un contesto terziario periferico, l'area oggetto di intervento è un ufficio L Pino primo, che si affaccia da un lato su un piazzale di parcheggio e sui restanti lati verso il vuoto su altri parcheggi

Il cantiere NON prevede il sollevamento di materiale ma l'approvvigionamento dello stesso al piano tramite mezzi meccanici posti sul piazzale di parcheggio. Inoltre si prevede l'utilizzo di un cassone per l'accumulo delle macerie che saranno stoccate nel parcheggio antistante e da qui rimosse da apposito autocarro.

2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. A.3), D.Lgs. 81/08

Il progetto prevede la demolizione delle partizioni interne di un ufficio, posto in comune di Milano (MI) zona Orto Mercato. Le opere previste , comprendono la demolizione dei tavolati interni e controsoffitti, la costruzione di tavolati in cartongesso e controsoffitti in fibra, la demolizione e formazione di nuovi bagni, la formazione dei nuovi impianti elettrico, idraulico e di trattamento aria, l'allestimento degli arredi interni Tale intervento sarà eseguito nelle seguenti fasi:

<i>Allestimento cantiere</i>
<i>Demolizione tavolati int.</i>
<i>Demolizione Controsoffitti</i>
<i>Formazione Impianti meccanici</i>
<i>Predisposizione Imp.aeraulici</i>

<i>Predisposizione Imp.Elettrico</i>
<i>Posa Controsoffitti Fibra</i>
<i>Posa Pavimento Moquette</i>
<i>Montaggio arredi</i>
<i>Smobilitazione del cantiere e pulizie finali</i>

Le fasi sono esplicitate nel cronoprogramma allegato.



2.3 TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI RELATIVI AGLI ASPETTI DI SICUREZZA (LAYOUT: area di intervento, organizzazione del cantiere, gestione delle emergenze, segnaletica di sicurezza, viabilità, ecc.)

Art. 100, c. 1, D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.4, D.Lgs. 81/08

Si allegano tavole esplicative dell'area di cantiere con il layout dell'edificio.

2.4 BREVE DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO

Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/08

L'intervento non necessita di analisi geologiche del terreno.

2.5 EVENTUALE NECESSITA' DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Non ci sono attualmente evidenze della necessita di alcuna bonifica da ordigni bellici.

Si valuterà nel corso dei lavori tale necessità.

2.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (Importo Esecuzione Lavori e Costi per la Sicurezza)

L'importo complessivo delle opere ammonta a circa € 87.756,00 esclusi i costi per la sicurezza, pari a **€ 1.544,20**.

3. DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

E' fatto obbligo all'Appaltatore di tenere in cantiere i documenti di seguito elencati sia suoi che di ogni impresa e artigiano che operano all'interno del cantiere oggetto del presente P.S.C. Tali documenti dovranno sempre essere tenuti a disposizione sia del Coordinatore in fase di esecuzione che degli organi di vigilanza competenti.

1 DOCUMENTAZIONE GENERALE		
1.1	Iscrizione C.C.I.A.A.	Imprese esecutrici e lavoratori autonomi, anche in copia
1.2	Libro Matricola del personale	Imprese esecutrici, anche in copia con riferimento al Libro Matricola generale tenuto presso la sede dell'impresa
1.3	Lettera di distacco del personale	Imprese esecutrici, anche in copia con riferimento all'oggetto dell'appalto
1.4	Registro Infortuni	Imprese esecutrici, anche in copia
1.5	Estremi delle denunce dei lavoratori all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alle Casse Edili	Imprese esecutrici e lavoratori autonomi, anche in copia
1.6	Dichiarazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali	Imprese esecutrici, anche in copia
1.7	Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)	Imprese esecutrici e lavoratori autonomi, anche in copia (negli appalti pubblici la validità è di 30 giorni)
1.8	Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica	Imprese esecutrici, anche in copia
1.9	Notifica Preliminare e aggiornamenti ricevuti da Responsabile Lavori	Impresa appaltatrice, anche in copia, da affiggere in cantiere
1.10	Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in presenza di fibre di amianto	Impresa appaltatrice, originale da tenere in cantiere
1.11	Cartello di cantiere	Impresa appaltatrice, da affiggere all'entrata del cantiere, da mantenere aggiornato
1.12	Verbali ispezione e verifiche Organi di Vigilanza	Imprese esecutrici e lavoratori autonomi, anche in copia
1.13	Giornale di Cantiere	Impresa appaltatrice, originale
1.14	Documento di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi	Impresa appaltatrice, verifica dell'idoneità tecnico-professionale secondo l'Allegato XVII, D.Lgs. 81/08
1.15	Trasmissione del P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi	Impresa appaltatrice, imprese esecutrici e lavoratori autonomi, copia delle lettera di trasmissione firmata per accettazione
1.16	Indicazione dei servizi comuni alle imprese	Impresa appaltatrice, copia documentazione relativa a impianto elettrico, attrezzature, baracche, ecc.

2 SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE - D.Lgs. 81/08

Nomine

2.1	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	Imprese esecutrici, lettera di incarico anche in copia
2.2	Nomina del Medico Competente	Imprese esecutrici, lettera di incarico anche in copia
2.3	Designazione dei lavoratori addetti alle emergenze: primo soccorso ed antincendio per il cantiere	Imprese esecutrici, lettera di designazione anche in copia

2.4	Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S. / R.L.S.T.)	Imprese esecutrici, lettera di incarico anche in copia
2.5	Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa appaltatrice per il cantiere specifico	Imprese esecutrici, lettera di incarico anche in copia
2.6	Nomina del Capocantiere	Imprese esecutrici, lettera di incarico anche in copia
Documentazione		
2.7	Documento di Valutazione dei Rischi	Imprese esecutrici, copia del documento (per le imprese che hanno più di 10 dipendenti)
2.8	Autocertificazione della Valutazione dei Rischi	Imprese esecutrici, copia del documento (per le imprese che hanno meno di 10 dipendenti)
2.9	Procedure operative ed istruzioni aziendali di sicurezza	Imprese esecutrici, documentazione qualora presente (anche estratta dal documento di cui al precedente punto 2.1)
2.10	Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)	Impresa appaltatrice, copia del piano
2.11	Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)	Imprese esecutrici, copia dei piani
2.12	Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)	Impresa appaltatrice, nel caso operi in cantiere un'unica impresa e non sia prevista la redazione del P.S.C.
2.13	Dichiarazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo in merito al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Piano di Sicurezza Specifico:	Impresa appaltatrice, fornitori a piè d'opera di materiali e/o attrezzature, lavoratori autonomi, copia del documento
2.14	<ul style="list-style-type: none"> – estese demolizioni; – montaggio di elementi prefabbricati; – rimozione e bonifica amianto (piano autorizzato da A.S.L.); – ecc. 	Imprese esecutrici, copia del piano integrabile nel P.O.S. dell'esecutore
2.15	Specifica documentazione attestante la conformità di macchina, attrezzature, opere provvisoriale	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, copia del documento, integrabile anche nel P.O.S. dell'esecutore
2.16	Dichiarazione di utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità al Titolo III, D.Lgs. 81/08	Lavoratori autonomi, copia del documento
Formazione		
2.17	Attestato di formazione per addetti emergenza incendio ed evacuazione dei lavoratori	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, copia dei documenti che attestano l'attività informativa e formativa erogata
2.18	Attestato di formazione per addetti al primo soccorso	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, copia dei documenti che attestano l'attività informativa e formativa erogata
2.19	Attestato di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale	Imprese esecutrici, copia del documento che attestano l'attività informativa e formativa erogata
2.20	Attestato di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)	Imprese esecutrici, copia del documento che attestano l'attività informativa e formativa erogata
2.21	Attestato di formazione per datori di lavoro	Imprese esecutrici, copia del documento che attestano l'attività informativa e formativa erogata
2.22	Attestato di formazione dei lavoratori	Imprese esecutrici, copia del

		documento che attestano l'attività informativa e formativa erogata
2.23	Attestato di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi specifici propri delle attività svolte	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, copia del documento che attestano l'attività informativa e formativa erogata
2.24	Attestato di formazione dei preposti designati per il cantiere specifico	Imprese esecutrici, copia del documento che attestano l'attività informativa e formativa erogata
Sorveglianza Sanitaria		
2.9	Piano Sanitario	Imprese esecutrici, copia del Piano di Sorveglianza Sanitaria
2.10	Dichiarazione del Medico Competente di idoneità dei lavoratori alla mansione	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, copia idoneità lavorativa alla mansione
3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Titolo III, capo II, D.Lgs. 81/08	
3.1	Elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori	Imprese esecutrici, copia del documento (anche estratto dal documento di cui al precedente punto 2.1)
3.2	Consegna dei D.P.I. ai lavoratori	Imprese esecutrici, copia della lettera di consegna ai lavoratori controfirmata per accettazione
3.3	Elenco dei D.P.I. in dotazione	Lavoratori autonomi, copia del documento
4	MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO - Titolo III, capo I, D.Lgs. 81/08	
4.1	Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate C.E.	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, anche in copia, per ogni attrezzatura
4.2	Documentazione verifiche periodiche e delle manutenzioni effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, anche in copia, per ogni attrezzatura
5	PRODOTTI E SOSTANZE - Titolo IX, D.Lgs. 81/08	
5.1	Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, anche in copia, da richiedere al fornitore
5.1	Istruzioni e procedure di lavoro specifiche, uso dei dispositivi di protezione	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, documentazione distribuita ai lavoratori anche in copia
6	RISCHIO RUMORE - Titolo VIII, capo II, D.Lgs. 81/08	
6.1	Valutazione del livello di esposizione al rumore	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, documento integrato eventualmente con rilievi fonometrici nel cantiere specifico
6.2	Misure adottate	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, documenti concernenti le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I., eventuale sorveglianza sanitaria
6.3	Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/91 e D.P.C.M. 14/11/97)	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, relazione concernente la programmazione dei lavori e le durate delle singole attività, la documentazione tecnica delle macchine ed attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di conformità di cui al D.Lgs. 135 del 27.01.92, se antecedenti alla Direttiva Macchine, valutazione del rischio

rumore ambientale effettuato sul
perimetro del cantiere e degli edifici
limitrofi e planimetria del cantiere

7	PONTEGGI – Allegato VIII, punto 2, D.Lgs. 81/08	
7.1	Piano Montaggio Uso e Smontaggio (P.I.M.U.S.)	Imprese esecutrici, lavoratori autonomi, per il cantiere specifico, anche in copia (Allegato XXII, D.Lgs. 81/08)
7.2	Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante	Impresa esecutrice del ponteggio, anche in copia, per ogni modello presente
7.3	Schema del ponteggio (h < 20 mt.) come realizzato	Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere
7.4	Progetto del ponteggio (h < 20 mt., o composte in elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo autorizzato)	Progetto, relazione di calcolo e disegno firmato dal tecnico abilitato
7.5	Progetto del castello di servizio	Relazione di calcolo e disegno firmato dal tecnico abilitato
7.6	Documentazione attestante esecuzione ultima verifica del ponteggio costruito	Anche in copia (Allegato XVIII, punto 2 e Allegato XIX, D.Lgs. 81/08 – Circ. Min. Lav. n° 46/2000)
7.7	Raccolta dei documenti attestanti le verifiche periodiche sugli elementi di ponteggio	Redatto per ogni modello (Allegato XXII, D.Lgs. 81/08 – Circ. Min. Lav. n° 46/2000)
7.8	Attestato di formazione per addetti al montaggio di ponteggi	Impresa esecutrice del ponteggio, copia del documento che attestano l'attività informativa e formativa erogata
8	IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA TERRA	
8.1	Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa a terra (D.M. 37/08)	Impresa appaltatrice, anche in copia, completo di schema dell'impianto elettrico realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio – inviata dagli enti competenti
8.2	Schema dell'impianto di terra	Impresa appaltatrice, anche in copia
8.3	Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (A.S.L., ecc.)	Impresa appaltatrice, anche in copia, per cantiere della durata superiore ai due anni
8.4	Calcolo di fulminazione	Impresa appaltatrice, anche in copia, firmata da tecnico abilitato
8.5	In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	Impresa appaltatrice, anche in copia, firmata da tecnico abilitato
8.6	Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili (quadri A.S.C.)	Impresa appaltatrice, anche in copia, completo di schema di cablaggio
9	RIFIUTI	
9.1	Documentazione relativa ai rifiuti	Impresa appaltatrice, copia lettere di riferimento, bolle di trasporto, ecc.
9.2	Documentazione relativa ai rifiuti speciali e pericolosi	Impresa appaltatrice, copia lettere di riferimento, bolle di trasporto, ecc.

4. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4.1 ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. I), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.3, D.Lgs. 81/08

Vedasi allegato 4 "elenco delle lavorazioni"

4.2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL CRONOPROGRAMMA

Allegato XV, punto 1.1.1, lett. G), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. I), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.3.1, D.Lgs. 81/08

Si allega Cronoprogramma grafico.

La programmazione temporale e la concatenazione delle fasi di lavorazione è stata elaborata tenendo conto, da un lato, delle logiche operative di cantiere (in ordine cronologico), dall'altro delle esigenze di sicurezza che impongono di evitare, ove possibile, la contemporaneità di esecuzione di lavorazioni che possano avere interferenze reciproche (sovrapposizioni temporali e/o spaziali).

Detta programmazione è suscettibile di motivate modifiche da parte dell'Impresa, in relazione ad esigenze operative e/o di miglioramento delle condizioni di sicurezza, che dovranno in ogni caso ottenere il preventivo consenso del CSE.

4.3 INTERFERENZE SPAZIALI RISCONTRATE NEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nel cronoprogramma sono presenti interferenze di tipo temporale ma non spaziale in quanto le lavorazioni avverranno in aree non contigue o su piani differenti. Le fasi di carico e scarico potranno avere interferenza con le lavorazioni previste, a cura di ditta terza non rientrante nelle attività del presente PSC.

4.4 PRESCRIZIONI OPERATIVE E/O D.P.I. DA ADOTTARE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. E), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.3.2, D.Lgs. 81/08

EVIDENZIARE SOVRAPPOSIZIONI

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in uno stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono di conseguenza svolgersi obbligatoriamente in tempi diversi, anche se indicate nella stessa settimana del cronoprogramma.
- le fasi di lavoro si svolgono nella medesima settimana ma possono obbligatoriamente essere eseguite in luoghi diversi e separati.

Considerato l'interferenza delle fasi di carico e scarico da parte di ditta terza, con le lavorazioni previste, si prescrive il coordinamento di tali attività con le altre.

5 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE RELATIVE AL CANTIERE

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. D), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.3.2, D.Lgs. 81/08

Particolare attenzione dovrà essere posta all'interferenza le operazioni di demolizione e allontanamento delle macerie.

5.1 RECINZIONE DI CANTIERE / DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Art. 96, c. 1, lett. B), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. A), D.Lgs. 81/08

Il cantiere deve essere recintato lungo tutto lo sviluppo del suo perimetro, secondo le indicazioni del Coordinatore. La recinzione non è richiesta nelle posizioni ove - anche provvisoriamente o solo in determinati periodi dell'allestimento - il perimetro del cantiere coincida con struttura muraria continua dell'edificio o di edifici adiacenti. La recinzione non deve avere discontinuità alcuna. Solo nel caso che il perimetro del cantiere coincida con la recinzione perimetrale esistente di altri lotti, in corrispondenza di queste posizioni non è richiesto all'Appaltatore di erigere la recinzione. Tale deroga è ammessa solamente se le recinzioni dei confinanti danno comunque adeguata garanzia di sicurezza, e sono di adeguata altezza.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di sovrapporre a dette recinzioni rete da cantiere in plastica traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilità, purché accettato dal Coordinatore).

Deve essere garantita la continuità tra le recinzioni (di cantiere e/o preesistenti) e/o i muri che si sviluppano sul perimetro di cantiere.

Tutto il perimetro deve essere percorso al fine di sincerarsi che non vi sia alcuna posizione in cui permanentemente o anche solo occasionalmente (a seguito di apertura di porte secondarie o altri vani di passaggio) sia possibile accedere al cantiere. Tutti queste possibilità di accesso secondario devono essere impediti mediante l'utilizzo di catene e lucchetti, o tavole inchiodate, o barriere secondo necessità.

5.2 ACCESSI AL CANTIERE

Art. 96, c. 1, lett. B), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. A), D.Lgs. 81/08

Il cantiere prevede un accesso pedonale dal piazzale di parcheggio antistante.

Tali accesso deve essere normalmente chiuso a chiave e le chiavi devono essere distribuite dall'Appaltatore solo ai soggetti competenti.

L'accesso al cantiere deve essere chiuso dall'interno con dispositivo ad apertura rapida, quale catenaccio o paletto (al fine di consentire una rapida evacuazione se necessario).

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal preposto in carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio l'accesso deve essere impedito.

Tale disposizione è inderogabile ed è particolarmente importante al fine di evitare l'accesso imprevisto di terzi o anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed informati); ciò difatti può comportare l'insorgere di condizioni di rischio.

5.3 VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. C), D.Lgs. 81/08

Stante la natura dei lavori e dell'area di cantiere, non si configura la necessità di definire una vera e propria viabilità di cantiere. È peraltro prevedibile che si debbano svolgere modeste operazioni di manovra e di carico e scarico di materiali e macchine, che avverrà al di fuori del cantiere, su strada in quanto non esiste accesso carrabile al cortile interno.

Si stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare patente di guida valida per l'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente è condizione necessaria ma non sufficiente).

Si richiama il T.U.S.L. art. 108 e l'Allegato XVIII.

5.4 MODALITA' DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. H), D.Lgs. 81/08

La fornitura dei materiali avverrà principalmente in due modalità:

- Per i materiali accatastabili e di dimensioni contenute, i mezzi di fornitura scaricheranno il materiale su nell'area di stoccaggio prevista nella proprietà, da dove verranno progressivamente portati ove necessari con mezzi a mano. (vedere tavola esplicativa dell'area di cantiere in allegato)
- Per il trasporto delle macerie al di fuori del cantiere i mezzi avranno accesso al cancello di ingresso del cortile da dove rimuoveranno il cassone apposito.

5.5 CARTELLO DI CANTIERE

Il cartello verrà applicato sugli ingressi al cantiere, ovvero sulla strada comunale.

5.6 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. A), D.Lgs. 81/08

Allegato XXIV, D.Lgs. 81/08

All'ingresso del cantiere saranno affissi cartelli recanti la scritta: "VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE", un cartello con le norme di comportamento da adottare all'interno del cantiere (es. indossare i DPI, non sostare sotto carichi sospesi...).



5.7 SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI

Allegato XIII, Sez. I, D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. B, D.Lgs. 81/08

Per i servizi igienici il personale di cantiere usufruirà dei **bagni chimici portatili** allestiti all'interno dell'area di cantiere, in prossimità dell'area oggetto di intervento.

Il locale spogliatoio, wc e mensa verranno allestiti all'interno all'interno dell'area di cantiere.

5.8 DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CANTIERE

Art. 95, c. 1, lett. D), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. D), lett. I), D.Lgs. 81/08

5.8.1 Eventuali impianti messi a disposizione dal Committente

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. d), D.Lgs. 81/08

Il committente mette a disposizione dell'impresa l'allaccio per la fornitura della corrente elettrica ad un quadro elettrico da posizionarsi nell'area logistica provvisto di messa a terra.

Il committente metterà anche a disposizione l'allaccio per la fornitura di acqua posto nell'area di intervento.

5.8.2 Impianto elettrico da allestire a cura dell'impresa

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. d), D.Lgs. 81/08

L'energia elettrica sarà fornita direttamente dal Committente titolare dell'utenza (compatibilmente con le condizioni di contratto).

Al riguardo si richiama la norma CEI 64-17, in particolare il punto 4.2, "Alimentazione da rete pubblica a bassa tensione", il quale specifica che quando il cantiere sia destinato a lavori in singole unità immobiliari, od in condomini, è possibile alimentare l'impianto elettrico del cantiere tramite l'impianto elettrico dell'edificio; si rimanda anche al punto 4.5 della norma stessa, relativa all'utilizzo di un impianto elettrico esistente.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'allacciamento al contatore ed alla realizzazione dell'impianto di cantiere.

Si rammenta che il cantiere è sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado di protezione minimo IP55.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformità. È responsabilità del direttore di cantiere:

- verificare preventivamente i requisiti necessari per le operazioni di cui sopra;
 - richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato;
 - attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
- Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione.

N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta prescrizioni più severe) per i luoghi conduttori ristretti.

Requisiti del quadro elettrico: il quadro elettrico installato in cantiere deve obbligatoriamente essere costruito in conformità alla Norma generale CEI 17-13/1 ed alla Norma specifica CEI 17-13/4 e munito di certificato o dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE, esplicitamente richiamata dalla Legge 46/90 nel suo regolamento di attuazione.

5.8.3 Impianti di messa a terra da allestire a cura dell'impresa

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. e), D.Lgs. 81/08

Misura protettiva importante è l'impianto elettrico di terra, da integrarsi con un dispositivo di interruzione automatica della corrente di tipo differenziale ("salvavita") già installati nel quadro elettrico di cantiere.

Si ritiene opportuno collegare grosse masse metalliche all'impianto di terra; se questo non è sufficiente creare un nuovo impianto di terra solo per le parti aggiuntive.

5.8.4 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche da allestire a cura dell'impresa

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. e), D.Lgs. 81/08

Tutte le masse metalliche di grandi dimensioni, devono essere collegate all'impianto di messa a terra già presente.

5.8.5 Impianti d'illuminazione da allestire a cura dell'impresa

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. i), D.Lgs. 81/08

Si prevede l'uso di fari alogeni su cavalletti per l'illuminazione provvisoria (fino ad ultimazione dell'impianto di illuminazione definitivo) dell'area di cantiere.

5.8.6 Impianti di ventilazione da allestire a cura dell'impresa

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. l), D.Lgs. 81/08

Non si prevede l'installazione di impianto di ventilazione.

5.8.7 Impianto idrico da allestire a cura dell'impresa

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. D), D.Lgs. 81/08

Il committente mette disposizione allaccio per l'acqua; l'impresa provvederà alla creazione di un impianto idrico per la fornitura di acqua ai servizi igienici e spogliatoi. L'impresa provvederà anche alla distribuzione dell'acqua all'interno dell'area di cantiere per servire le postazioni fisse di lavoro.

5.8.8 Impianto fognario da allestire a cura dell'impresa

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. l), D.Lgs. 81/08

Non è previsto alcun intervento sull'impianto fognario.

5.9 ZONE A SPECIFICA DESTINAZIONE

5.9.1 Eventuali aree concesse dal Committente

5.9.2 Zone di carico e scarico

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. L, D.Lgs. 81/08

Le zone di carico e scarico materiali sono situate in prossimità dell'area dell'edificazione ed individuate nelle allegate planimetrie.

5.9.3 Magazzini/zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiale

Art. 95, c. 1, lett. e), D.Lgs. 81/08

Art. 96, c. 1, lett. c), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. m), D.Lgs. 81/08

Tutte le attrezzature a fine giornata dovranno essere depositate presso un locale predisposto o in cassoni metallici chiusi con lucchetto.

Lo stoccaggio verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo da non creare ostacoli. In particolar modo nell'area individuata dalla planimetria. E' fatto espresso divieto lo stoccaggio di materiale di qualsiasi tipo al piano cortile, per un tempo superiore alla giornata di arrivo dello stesso.

Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile ed ai mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base. Nelle tavole allegate è indicata l'area di stoccaggio materiale.

5.9.4 Zone di stoccaggio dei rifiuti, materiali pericolosi, detriti e macerie

Art. 96, c. 1, lett. c), lett. e), lett. f), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. m, D.Lgs. 81/08

Lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato smaltendo i rifiuti giornalmente conferendoli alle apposite discariche autorizzate.

Lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative, la cui osservanza e responsabilità è demandata all'Appaltatore.

E' fatto espresso divieto di depositare il materiale di risulta delle demolizioni, al di fuori dell'area prevista per l'accumulo, per un tempo non superiore alla giornata di arrivo dei mezzi di rimozione.

Non è previsto lo stoccaggio di materiali pericolosi. Nelle tavole allegate è indicata l'area di stoccaggio rifiuti.

5.9.5 Eventuale magazzino/zona di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione

Allegato XV, punto 2.2.2, lett. N, D.Lgs. 81/08

Non è previsto lo stoccaggio di materiale infiammabile o esplosivo pertanto sono assenti i relativi rischi.

5.9.6 Postazioni di lavoro fisso

Art. 95, c. 1, lett. B), D.Lgs. 81/08

Art. 96, c. 1, lett. A), D.Lgs. 81/08

Allegato XIII, Sez. II, D.Lgs. 81/08

Non sono previste postazioni fisse di lavoro.

5.9.7 Eventuale impianto di betonaggio, vagliatura, pulitura, ecc.

Allegato XV.1, punto 2, D.Lgs. 81/08

Non è previsto l'utilizzo di piccola betoniera a bicchiere per l'impasto di calcestruzzo.

5.10 ATTREZZATURE E MACCHINE

5.10.1 Eventuali attrezzature e macchine messe a disposizione dal Committente

Nessuna macchina verrà messa a disposizione dal committente.

5.10.2 Attrezzature e macchine utilizzate previste

Allegato XV, punto 1.1.1, lett. D), D.Lgs. 81/08

Allegato XV.1, D.Lgs. 81/08

In fase di elaborazione del presente documento di sicurezza, si ritiene utile indicare le macchine e le attrezzature che saranno presumibilmente utilizzate per l'esecuzione dei lavori precedentemente descritti. La predisposizione di schede informative di sicurezza relative alle macchine in elenco (o a quelle effettivamente utilizzate in cantiere se differenti) confluirà nel P.O.S.

La preventiva individuazione delle attrezzature, macchine ed impianti è finalizzata alla definizione delle "misure di sicurezza" da adottare durante il loro utilizzo in cantiere.

La cura delle suddette attrezzature, nonché la rispondenza alle norme vigenti per le medesime, è di competenza delle singole imprese utilizzatrici.

Dovrà essere segnalato al Coordinatore l'utilizzo di attrezzature non comprese nell'elenco allegato.

L'elenco delle schede delle macchine e delle attrezzature è in allegato (allegato 5).

6. PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE IN RELAZIONE A FATTORI / RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI CANTIERE

Allegato XV, punto 2.2.1, D.Lgs. 81/08

6.1 RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. B), D.Lgs. 81/08

Non è previsto il rischio di seppellimento in quanto non Sono previsti scavi.

6.2 RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. B.2), D.Lgs. 81/08

Non è previsto il rischio di annegamento in quanto non sono presenti in cantiere masse di acqua tali da creare situazioni di pericolo.

6.3 RISCHIO DI CADUTA PER PRESENZA DI DISLIVELLI O BUCHE

Allegato XV, punto 2.2.3, D.Lgs. 81/08

Si veda paragrafo 6.1

6.4 RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. C), D.Lgs. 81/08

Non è' previsto l'utilizzo di attrezzatura di sollevamento per addetti in cestello di sicurezza, oltre che lavorazioni in quota;

6.4.1 Misure particolari da esplicitare nel PIMUS

Allegato XXII, D.Lgs. 81/08

Nessuna.

6.5 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Art. 95, c. 1, lett. C), D.Lgs. 81/08

Art. 96, c. 1, lett. C), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. C), D.Lgs. 81/08

Il rischio di caduta dei materiali dall'alto si avrà in modo particolare durante le fasi di carico e scarico materiali e l'approvvigionamento dei materiali ai piani di posa.

Durante tali fasi le maestranze non dovranno sostare sotto il raggio di azione del braccio della gru.

A protezione del transito pedonale si prescrivono su tutte le recinzioni e parapetti prospicienti il vuoto delle idonee reti di protezione.

Tutti gli addetti dovranno fare uso di idonei DPI (casco protettivo).

Inoltre è fatto divieto di depositare nella zona di carico materiali e attrezzature che possano cadere od ostacolare il passaggio delle maestranze.

6.6 SALUBRITA' DELL'ARIA E INSTABILITA' DELLE PARETI NEI LAVORI IN LOCALI INTERRATI

Art. 95, c. 1, lett. A), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. D), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. E), D.Lgs. 81/08

Non sono previste lavorazioni in locali interrati.

6.7 PRESENZA / PRODUZIONE DI POLVERI, FIBRE, VAPORI, GAS, ODORI O ALTRI INQUINANTI AERODISPERSI

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. B), lett. C), D.Lgs. 81/08

Allegato XV.2, D.Lgs. 81/08

Tutti gli addetti alle lavorazioni dovranno essere muniti degli appositi DPI (mascherine antipolvere o con filtro specifico).

6.8 DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. F), D.Lgs. 81/08

E' prevista la demolizione totale dei tavolati interni e dei sottofondi tramite mezzi manuali.

I detriti minuti verranno calati nel cortile interno di proprietà condominiale mediante l'utilizzo degli appositi convogliatori per detriti.

Per quanto attiene le demolizioni si richiama l'osservanza generale del T.U.S.L., Titolo IV, Capo II, ed in particolare della Sezione VIII dedicata alle demolizioni stesse.

6.9 RISCHIO DI INCENDIO / ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. G), D.Lgs. 81/08

Non si prevedono lavorazioni che richiedano specifiche prescrizioni, oltre alle prescrizioni di carattere generale per tale tipo di rischi.

Tali rischi dovranno essere presenti sulle schede tecniche dei materiali utilizzati che l'appaltatore dovrà sempre tenere in cantiere a disposizione delle maestranze. Per tutte le sostanze e i preparati chimici utilizzati si dovrà sempre fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

6.10 RISCHIO DERIVANTE DALL'USO DI MATERIALI PERICOLOSI E/O DI SOSTANZE CHIMICHE

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. M), D.Lgs. 81/08

Tutti gli addetti dovranno essere muniti degli appositi DPI (guanti e calzature specifiche)

6.11 RISCHIO RUMORE

Art. 103, D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. L), D.Lgs. 81/08

Titolo VIII, capo II, D.Lgs. 81/08

Durante l'esecuzione di alcune fasi lavorative si potrà verificare l'emissione di rumore piuttosto elevato.

Nell'allegato "Livelli di rumore in edilizia" sono riportati i valori del Livello Equivalente (Leq) di esposizione al rumore durante alcune operazioni lavorative elementari.

Tali valori sono ricavati da raccolte di studi statistici ed hanno quindi valore indicativo; tuttavia i lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività indicate (ed anche quelli che operano nelle vicinanze) dovranno utilizzare i dispositivi di protezione dell'udito messi a disposizione dal Datore di lavoro.

Spetta al datore di lavoro ogni ulteriore valutazione sulle conseguenze per la salute derivante dall'esposizione al rumore e sulle contromisure da adottare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 e dal Capo II del TU.

6.12 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. I), D.Lgs. 81/08

Il rischio elettrocuzione è determinato dalla presenza di attrezzature azionate elettricamente, quali trapani, martelletti, dischi flessibili ecc.

Misure contro questo tipo rischio sono la predisposizione di un adeguato impianto a regola d'arte scrupolosamente dedicato, in funzione dello specifico tipo di attività svolta.

Tutte le maestranze dovranno essere preventivamente formate ed informate sui rischi derivati dall'uso di attrezzature ad alimentazione elettrica.

6.13 PRESENZA DI LINEE AEREE, CONDUTTURE SOTTERRANEE O MURATE

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. A), D.Lgs. 81/08

Non Si segnala la presenza di cavi aerei per l'illuminazione pubblica nella vicinanza dell'area di intervento.

Durante la fase di demolizione dei massetti del piano interrato particolare attenzione dovrà essere posta ad eventuali interferenze con condutture sotterranee.

6.14 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE E ZONE ADIACENTI INTERFERENTI

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. B.1), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. A), D.Lgs. 81/08

La movimentazione di mezzi nell'area di cantiere può accentuare il rischio di investimento. Tutti gli addetti saranno dotati di gilet ad alta visibilità.

Tutte le macchine operatrici dovranno essere munite di segnalatore acustico durante le manovre di retromarcia e in caso di necessità saranno coadiuvate da un moviere.

La sola interferenza tra i mezzi di cantiere e la viabilità ordinaria si avrà in corrispondenza del marciapiede antistante l'edificio. Un moviere assisterà durante le fasi di manovra dei mezzi pesanti per evitare investimenti ed incidenti.

6.15 RISCONTRO DI MATERIALE A MATRICE AMIANTIFERA

Titolo IX, Capo III, D.Lgs. 81/08

Non è presente amianto nell'area di intervento.

6.16 PRESENZA DI AMBIENTI INFLUENZATI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI

Titolo VIII, Capo IV, D.Lgs. 81/08

Non sono presenti nelle vicinanze fonti di campi elettromagnetici.

6.17 CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE E SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Art. 96, c. 1, lett. D), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 2.2.3, lett. H), D.Lgs. 81/08

Essendo il cantiere in parte all'aperto, si ritiene di prescrivere cautele a seguito di particolari condizioni climatiche.

CONDIZIONI ESTIVE LIMITE

nelle ore più calde della giornata i lavori dovranno essere concentrati nelle zone non soleggiate o protette contro l'irraggiamento. I lavoratori dovranno effettuare pause necessarie alla reidratazione, attraverso liquidi non freddi e non alcolici.

L'impresa dovrà provvedere a dotare i propri addetti di idonei indumenti ad uso professionale atti a proteggere anche contro il soleggiamento.

CONDIZIONI INVERNALI LIMITE

L'impresa dovrà provvedere a dotare i propri addetti di idonei indumenti ad uso professionale atti a garantire sufficiente comfort termico.

L'impresa dovrà inoltre sospendere temporaneamente i lavori in caso di intense intemperie quali:

- pioggia, quando siano in corso lavorazioni che comportano la permanenza di personale all'esterno o in zone prive di copertura;
- vento forte;
- freddo;
- gelo;
- neve.

Il C.S.E. avrà facoltà di suggerire al committente la sospensione dei lavori quando ritenga le condizioni climatiche non idonee alla prosecuzione dei lavori. Il Committente o il Direttore lavori o il Responsabile dei Lavori, avrà l'onere di assumersi l'eventuale responsabilità di negare la sospensione dei lavori, così come richiesta.

6.18 RITROVAMENTO DI ORDIGNI BELLICI

L'area in oggetto non presenta rischi di ritrovamenti bellici.

6.19 PRESENZA DI LIMITAZIONI STRUTTURALI: VERTICALI, ORIZZONTALI, DI PORTATA (pontili, tettoie, passaggi ristretti, grigliati, solai, scale, montacarichi, ecc.)

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. C), D.Lgs. 81/08

Tenuto conto della limitata entità delle demolizioni non vi sono limitazioni particolari di portata se non quelle di carico massimo ammissibile delle strutture.

6.20 PRESENZA DI TERZI

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. D.1), D.Lgs. 81/08

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al CSE l'eventuale presenza di subappaltatori e lavoratori autonomi per permettere il controllo della documentazione (art. 101 D.Lgs 81/08).

Non dovranno essere in alcun modo presenti all'interno dell'area di cantiere persone non autorizzate all'ingresso.

6.21 PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE LOCALI E/O IMPIANTI FISSI IN FUNZIONE

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. b), lett. c), D.Lgs. 81/08

Allegato XV.2, D.Lgs. 81/08

Non sono presenti impianti in funzione tranne quello di illuminazione pubblica che non interferisce con le lavorazioni.

6.22 PRESENZA DI EDIFICI / AMBIENTI CON PARTICOLARE ESIGENZE DI TUTELA

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. b), lett. c), D.Lgs. 81/08

Allegato XV.2, D.Lgs. 81/08

Il cantiere si svilupperà all'interno dell'area di proprietà condominiale, nel cortile interno e, durante l'accesso dei mezzi, su strada pubblica.

All'interno del cortile condominiale particolare cura ed attenzione dovrà porsi durante le operazioni di carico e scarico per evitare danni e conseguenti disagi.

Durante la fase di carico e scarico verrà fatto divieto di accesso all'area di carico interna al cortile ai non addetti al cantiere.

6.23 MODALITA' DI RIMOZIONE DEI MATERIALI PERICOLOSI

Art. 95, c. 1, lett. c), lett. e), D.Lgs. 81/08

Art. 96, c. 1, lett. e), D.Lgs. 81/08

Non sono presenti materiali pericolosi.

6.24 MODALITA' DI EVACUAZIONE DEI DETRITI E MACERIE

Art. 95, c. 1, lett. c), lett. e), D.Lgs. 81/08

Art. 96, c. 1, lett. f), D.Lgs. 81/08

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

6.25 ULTERIORI EVENTUALI FATTORI / RISCHI NON PREVISTI NELL'ELENCO

Allegato XV, punto 2.2.1, lett. b), lett. c), D.Lgs. 81/08

Non vengono segnalati ulteriori rischi.

7. LAVORAZIONI PARTICOLARI OGGETTO DI PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL P.S.C. DA ESPLICITARE NEL P.O.S.

Allegato XV, punto 2.1.3, D.Lgs. 81/08

Dovranno essere esplicitati nel POS dell'impresa appaltatrice le procedure dettagliate per:

- Montaggio e smontaggio gru.
- Operazioni di sollevamento materiale con gru.
- Montaggio e smontaggio ponteggio
- Operazioni di scarico materiale con convogliatore.
-

8 - GESTIONE DELLE EMERGENZE

8.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE: LOTTA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO

Nell'ambito dei cantieri la gestione delle emergenze è posta a carico dell'impresa appaltatrice.

▪ Compiti dell'impresa appaltatrice:

L'impresa appaltatrice/aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare un **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** unitario, integrato e costantemente adeguato all'evoluzione della realtà di cantiere. Dovrà promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di lavoro (subappaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti nel cantiere).

L'impresa appaltatrice deve coordinarsi con il C.S.E. affinché il **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi operanti in cantiere.

L'impresa appaltatrice deve designare il **Coordinatore delle Emergenze** che sarà costantemente presente in cantiere. Il soggetto designato dovrà assicurare per tutta la durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.

Ogni situazione di emergenza deve essere comunicata tempestivamente anche alla DL.

▪ Compiti dell'impresa esecutrice:

Tutte le imprese esecutrici adottano il Sistema di Gestione delle Emergenze dell'impresa appaltatrice definendo nel proprio **P.O.S.** quanto di loro competenza (Allegato XV, punto 3.2.1, D.Lgs. 81/08), in riferimento anche a quanto esplicitato dall'art. 18, D.Lgs. 81/08. Pertanto, ogni datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** adottato deve essere descritto nel **P.O.S.** dell'impresa appaltatrice e recepito nei rispettivi **P.O.S.** di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.

Il **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** organizzato dall'impresa appaltatrice deve indicare le misure da attuare in caso di pericoli gravi ed imminenti, prevedendo almeno:

- la definizione delle figure di riferimento: compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compreso il **Coordinatore delle Emergenze**, in relazione alle misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione ed interventi antincendio, gestione dell'emergenza;
- l'organigramma generale completo di nominativi, da aggiornare in relazione all'evoluzione del cantiere;
- l'individuazione, attraverso layout (da aggiornare in relazione all'evoluzione del cantiere) delle vie di accesso al cantiere per i mezzi di soccorso;
- la definizione delle procedure di dettaglio: modalità di attivazione ed erogazione del soccorso, interno o esterno;
- l'individuazione di procedure operative che le squadre di emergenza dovranno attivare affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato, cessare la loro attività e mettersi al sicuro, abbandonando il posto di lavoro;
- la definizione del sistema di comunicazione (persone, mezzi);
- l'informazione, formazione, addestramento dei soggetti addetti;
- l'illustrazione, ai lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, delle caratteristiche del cantiere, le situazioni di emergenza ipotizzate, le misure di prevenzione e protezione previste ed ogni altra informazione legata all'evento potenzialmente pericoloso;
- le modalità d'informazione di tutti i soggetti presenti in cantiere e la loro partecipazione alle eventuali esercitazioni.
- la definizione e l'organizzazione delle esercitazioni congiunte;

Nel cap. 8.4, viene riportato l'organigramma generale "*tipo*" relativo all'organizzazione messa in atto in cantiere per far fronte all'insorgere di eventuali situazioni di emergenza. Tale schema permette di indicare, dall'impresa appaltatrice promotrice del **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE**, a tutte le imprese esecutrici, i flussi di comunicazione e di intervento studiati per gestire al meglio le situazioni di emergenza.

Tutte le imprese subappaltatrici/esecutrici, prima dell'inizio delle attività di lavoro, devono aver sottoscritti i necessari accordi di coordinamento mediante opportuni documenti (P.O.S., contratti, accordi, procedure comuni, riunioni di coordinamento, ecc.).

Nei **P.O.S.** devono essere previste le procedure relative alla gestione delle emergenze, inoltre, devono essere allegati gli attestati e/o le dichiarazioni di avvenuta formazione (Allegato XV, punto 3.2.1., lett. j), D.Lgs. 81/08).

8.2 LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

Tutti gli incendi, indipendentemente dall'estensione o dal tipo, devono essere immediatamente segnalati con il sistema più rapido.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10 marzo 1998, dovrà essere presente in cantiere un adeguato numero di persone incaricate dell'attuazione delle misure di protezione incendi, lotta antincendio e gestione dell'evacuazione.

La formazione e l'informazione del personale dovrà essere adeguata al rischio di incendio previsto per l'ambiente in cui si andrà ad operare.

L'impresa appaltatrice dovrà necessariamente prevedere ed indicare un **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE**, come precedentemente descritto, che intende adottare.

Da tale sistema si dovrà individuare:

- il Coordinatore delle Emergenze, che avrà il compito di coordinare le squadre individuate dalle imprese esecutrici;
- le squadre di emergenza per la lotta antincendio definite dalle singole imprese esecutrici (in riferimento agli obblighi di cui all'art. 18, D.Lgs. 81/08);
- le modalità di gestione delle squadre;
- le modalità di gestione delle attrezzature in dotazione;
- le modalità di gestione dell'emergenza incendio ed evacuazione dei lavoratori e di attuazione delle stesse;

- modalità di chiamata dei soccorsi esterni.

La/le squadre di emergenza individuate avranno il compito di intervenire nelle situazioni di pericolo.

L'impresa appaltatrice comunicherà al C.S.E. l'aggiornamento dei nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza incendio ed evacuazione dei lavoratori, attraverso l'organigramma del sistema di gestione delle emergenze (rif. cap. 8.4).

L'impresa appaltatrice dovrà dotare il cantiere di efficaci mezzi di comunicazione (es. realizzazione di un impianto telefonico destinato all'emergenza o sistema radiomobile, ecc.).

L'appaltatore inoltre, dovrà prevedere eventuali avvisatori acustici e/o luminosi da attivare in caso di emergenza al fine di poter diffondere l'informazione a tutti i presenti della situazione di pericolo in corso.

Nell'area di lavoro o nell'area logistica del cantiere dovranno essere definiti i punti strategici per il coordinamento dell'emergenza, ossia dove dovranno essere ubicati:

- mezzo di comunicazione (es. telefono di emergenza);
- l'eventuale comando remoto dell'avvisatore acustico e/o luminoso di emergenza;
- l'elenco dei numeri telefonici di emergenza.

L'impresa appaltatrice dovrà prevedere uno o più luoghi di raccolta del personale, ubicati o nei piazzali o in aree aperte nei pressi dell'accesso o comunque un luogo sicuro facilmente raggiungibile ed individuabile con appositi cartelli. In caso di emergenza il personale dovrà recarsi al punto di raccolta più vicino dove il Coordinatore delle Emergenze, effettuerà l'appello.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'installazione di estintori in numero adeguato in relazione alle dimensioni del cantiere ed al rischio di incendio valutato. La tipologia e la quantità del prodotto estinguente dovrà essere correlata al rischio rappresentato dai prodotti combustibili, alla tipologia di lavorazioni da effettuarsi, ai materiali impiegati e all'ambiente di lavoro.

Gli estintori saranno ubicati in zone opportunamente scelte, note ai lavoratori e segnalate in modo ben visibile da specifici cartelli.

Durante i lavori in cui occorra utilizzare fiamme libere, attrezzi che producono scintille o scorie incandescenti (es. saldatura, molatura, taglio, uso di fiamme libere) è necessario applicare una procedura operativa al fine di prevedere e prevenire l'eventuale insorgere di situazioni pericolose.

Nelle occasioni sopracitate verranno verificate, dall'impresa appaltatrice congiuntamente alle imprese esecutrici interessate le condizioni di sicurezza per effettuare i lavori programmati e prevenire i rischi di incendio o esplosione conseguenti a tali operazioni.

Le imprese appaltatrici coordinate con le relative imprese subappaltatrici/esecutrici si dovranno organizzare al fine di:

1. far fronte all'emergenza incendio prioritariamente all'interno della propria organizzazione definita con il **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** interno;
2. e qualora si riscontrino gravità superiori, attivare i Vigili del Fuoco

8.3 ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO

Tutti i casi di infortunio, indipendentemente dalla tipologia o dalla patologia presentata, devono essere immediatamente segnalati al fine di garantire un pronto e tempestivo intervento.

L'organizzazione del Pronto Soccorso rientra negli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, (art. 18, D.Lgs. 81/08).

Tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni del cantiere, sentito il medico competente, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di

emergenza, considerando le altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro (clienti, appaltatori, collaboratori a qualunque titolo).

Nell'ambito del cantiere l'impresa appaltatrice dovrà necessariamente prevedere ed indicare un **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE**, come precedentemente descritto, che intende adottare.

All'interno del documento "Sistema di Gestione delle Emergenze", l'appaltatore è tenuto a garantire, in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio, l'integrazione tra il **sistema di pronto soccorso interno** e il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche (art. 2, c. 4, D.M. 388/03).

Da tale sistema si dovrà individuare:

- il Coordinatore delle Emergenze, che avrà il compito di coordinare le squadre individuate dalle imprese esecutrici;
- le squadre di pronto soccorso definite dalle singole imprese esecutrici (in riferimento agli obblighi di cui all'art. 18, D.Lgs. 81/08);
- le modalità di gestione delle squadre;
- le modalità di gestione delle attrezzature in dotazione secondo le disposizioni del D.M. 388/03;
- le modalità di gestione del pronto soccorso e di attuazione dello stesso;
- modalità di chiamata dei soccorsi esterni.

La/le squadre di emergenza individuate avranno il compito di intervenire nelle situazioni di pericolo e saranno addestrate allo scopo.

L'appaltatore comunicherà al C.S.E. l'aggiornamento dei nominativi degli addetti al pronto soccorso, attraverso l'organigramma del sistema di gestione delle emergenze (rif. cap. 8.4).

Nell'area di lavoro o nell'area logistica del cantiere dovranno essere definiti i punti strategici per il coordinamento dell'emergenza ovvero dove dovranno essere ubicati:

- mezzo di comunicazione (es. telefono di emergenza);
- l'eventuale comando remoto dell'avvisatore acustico e/o luminoso di emergenza;
- un pacchetto di medicazione conforme alla normativa vigente;
- l'elenco dei numeri telefonici di emergenza.

Con il D.M. 388/03 "*Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni*" si stabilisce una classificazione (art. 1) in cui le aziende o unità produttive possono rientrare tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.


Secondo tale classifica, il D.M. determina che i cantieri edili rientrano nel Gruppo A in quanto all'interno di ogni singolo cantiere edile si riscontra un indice infortunistico (INAIL) di inabilità permanente superiore a quattro.

L'appartenenza al Gruppo A, obbliga il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice a comunicare tale stato all'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente sul territorio in cui svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Le imprese appaltatrici coordinate con le relative imprese subappaltatrici/esecutrici si dovranno organizzare al fine di:

- attivare il pronto soccorso prioritariamente all'interno della propria organizzazione definita con il **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** interno;
- e qualora si riscontrino gravità superiori, attivare il Servizio Sanitario Nazionale, secondo gli accordi presi.

8.4 ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE



8.5 MODALITA' DI CHIAMATA DEI SOCCORSI

L'impresa appaltatrice dovrà assicurare all'interno del Sistema di Gestione delle Emergenze che nella chiamata dei soccorsi esterni vengano comunicati i seguenti dati (rif. numeri di emergenza – cap. 8.6):

- generalità della persona che sta chiamando e nome dell'impresa di appartenenza;
- ubicazione precisa del cantiere;
- tipologia dell'evento insorto (incendio, infortunio, ecc.);
- entità dell'evento:
 - in caso di incendio: focolaio, estensione dell'incendio, materiali presenti che potrebbero alimentare l'incendio (legno, carta, sostanze infiammabili, ecc.), presenza di fumo, eventuali persone coinvolte, ecc.;
 - in caso di infortunio: patologia presentata e stato della persona/e colpite (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.);
- indicazione del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere;
- numero di telefono dell'impresa a cui fare riferimento;

SUCCESSIVAMENTE POSIZIONARSI IN POSIZIONE VISIBILE PER ACCOGLIERE I SOCCORRITORI

8.6 ELENCO NUMERI DI EMERGENZA

L'Appaltatore provvederà ad approntare ed affiggere un cartello, in luogo opportuno, ben leggibile, che dovrà se necessario essere aggiornato o integrato, con i numeri telefonici di emergenza sotto indicati e una lista che riporti i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza pronto soccorso.

Ente		Soccorso Pubblico
Pronto Soccorso		118
Vigili del Fuoco		115
Polizia di Stato		113
Carabinieri		112
Guardia di Finanza		117

SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE		
Nominativo	Impresa	Telefono
Sig. BIANCHI (Coordinatore delle Emergenze)	BIANCHI S.p.A.	335- 1234567
Sig. ROSSI (CapoSquadra)	ROSSI S.r.l.	335- 1234567
Sig. VERDI (CapoSquadra)	VERDI S.r.l.	335- 1234567

9. ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA E DEI LAVORATORI AUTONOMI

9.1 DATORE DI LAVORO

Viene definito **Datore di Lavoro** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo di organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Quando si parla di "**Datori di Lavoro**" si riferisce sia agli appaltatori sia ai suoi subappaltatori, purché impieghino lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Il **datore di lavoro** delle imprese incaricate all'esecuzione dei lavori, anche se di tipo familiare o con meno di dieci addetti, sono tenuti a redigere, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, il rispettivo **Piano Operativo di Sicurezza** e a consegnarlo, per la verifica di idoneità, al **Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (C.S.E.)**, tramite l'impresa affidataria, prima dell'inizio dei propri lavori.

I **datori di lavoro** sono tenuti, prima dell'inizio delle attività, a designare gli **Addetti alla Gestione dell'Emergenza** (addetti al pronto soccorso, all'antincendio e all'evacuazione rapida dal cantiere). Sono esonerati dalla designazione degli addetti, solo quando per contratto il Committente o il Responsabile dei Lavori mette a disposizione un apposito **servizio per la gestione dell'emergenza** (art. 104, c. 4, D.Lgs. 81/08).

I **datori di lavoro** devono consultare i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** e mettere a loro disposizione copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del **Piano Operativo di Sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività** (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/08). Quanto sopra vale anche in occasione di modifiche significative.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti, devono attenersi alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e art. 95 del medesimo decreto, oltre che osservare gli obblighi dell'art. 96 del D.Lgs. 81/08; in particolare hanno l'obbligo di:

- a. osservare i principi generali di sicurezza;
- b. attuare le prescrizioni di sicurezza e di salute previste dall'Allegato XIII del D.Lgs. 81/08;
- c. predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- d. scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo le vie e zone di spostamento o di circolazione;
- e. mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- f. curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- g. curare le condizioni di movimentazione dei materiali;
- h. curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- i. assicurare la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- j. delimitare e allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
- k. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, attraverso opportune azioni di coordinamento;
- l. curare lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie e assicurare la corretta rimozione dal cantiere;
- m. cooperare tra di loro e con i lavoratori autonomi;
- n. curare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

I Datori di lavoro dovranno assicurare che:

- **il proprio personale non esegua lavori che esulino dalla propria competenza;**
- **nell'area di lavoro acceda solo il personale autorizzato e sia vietato l'accesso a persone estranee alle lavorazioni;**

- **vengano rispettate tutte le norme di accesso e di circolazione previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni riportate nei P.S.C. Specifici.**

9.2 APPALTATORE

- Adempimenti

L'appaltatore è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

L'appaltatore dovrà prendere visione del **P.S.C.** e potrà proporre al C.S.E., integrazioni e modifiche secondo le proprie esperienze e le reali condizioni di cantiere.

Le proposte integrative, qualora approvate dal C.S.E., costituiranno oggetto di aggiornamento e revisione del **P.S.C.** stesso.

L'impresa appaltatrice dovrà predisporre prima della consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il **P.O.S.** redatto, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a), D.Lgs. 81/08, in riferimento al cantiere interessato (art. 89, c. 1, lett. h), D.Lgs. 81/08) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e trasmetterlo al C.S.E., il quale potrà chiederne modifiche e/o integrazioni (art. 101, c. 3, D.Lgs. 81/08).

L'appaltatore si farà carico, attraverso la presenza in cantiere del Direttore Tecnico di Cantiere, del rispetto dei Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Per ogni affidamento e prima dell'inizio dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere il **P.S.C.** alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (art. 101, c. 2, D.Lgs. 81/08).

L'impresa appaltatrice, in caso di assenza di **P.S.C.**, dovrà redigere un **Piano di Sicurezza Sostitutivo – P.S.S.**, in quanto si ricade nell'ambito di lavori pubblici (art. 131, D.Lgs. 163/06).

Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/08), l'appaltatore dovrà mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza copia dei Piani di Sicurezza;

Prima dell'accettazione del **P.S.C.** e di sue significative modifiche, l'appaltatore dovrà consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 102, c. 1, D.Lgs. 81/08).

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio **P.O.S.** all'impresa affidataria (art. 101, c. 3, D.Lgs. 81/08).

L'impresa affidataria verificherà la congruenza dei **P.O.S.** delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti **P.O.S.** al C.S.E. (art. 97, c. 3, lett. b), D.Lgs. 81/08).

I lavori avranno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche del C.S.E. in merito ai **P.O.S.** presentati.

L'appaltatore inoltre provvede a:

- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E.;
- promuovere il coordinamento, la cooperazione nonché l'informazione tra i datori di lavori delle imprese esecutrici e tra questi e i lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- recepire le prescrizioni date dal C.S.E.;
- osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 (art. 95, D.Lgs. 81/08);
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza e ne controlla l'applicazione (art. 100, c. 3, D.Lgs. 81/08);
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (art. 96, c. 1, lett. e), D.Lgs. 81/08);
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente (art. 96, c. 1, lett. f), D.Lgs. 81/08);
- verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrici e dei lavoratori autonomi da lei individuate ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

- Verifica preliminare P.O.S. imprese esecutrici

Le imprese incaricate all'esecuzione dei lavori, anche se di tipo familiare o con meno di dieci addetti, sono tenute a redigere il rispettivo **P.O.S.** e a consegnarlo, per la verifica dell'idoneità, al C.S.E., tramite l'appaltatore, prima dell'inizio dei propri lavori.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il proprio **P.O.S.** (art. 97, c. 3, lett. b) e art. 101, c. 3, D.Lgs. 81/08).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

- Sistema di Gestione delle Emergenze antincendio e pronto soccorso

L'impresa appaltatrice/aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare un **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** unitario, integrato e costantemente adeguato all'evoluzione della realtà di cantiere. Dovrà promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di lavoro (subappaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a qualunque titolo, ecc.).

L'impresa appaltatrice deve coordinarsi con il C.S.E. affinché il **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi operanti in cantiere.

L'impresa appaltatrice deve designare il **Coordinatore delle Emergenze** che dovrà essere costantemente presente in cantiere. Il soggetto designato dovrà assicurare per tutta la durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.

- Segnalazione infortuni

L'appaltatore è tenuto, in caso di un evento dannoso, ovvero di un infortunio occorso in cantiere sia in relazione ad un proprio dipendente sia a un lavoratore appartenente ad una delle imprese esecutrici, a comunicare l'evento al D.L./C.S.E. al fine di poter attuare le verifiche del caso e le necessarie misure di prevenzione e protezione conseguenti.

- Tessera di riconoscimento o registro

Secondo quanto disposto dall'art. 18, c. 1, lett. u) del D.Lgs. 81/08, viene consolidato l'obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti ad indossare e ad esporre in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento. Medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).

I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivocabile ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita.

La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

L'appaltatore è tenuto a verificare e a disporre che tutto il personale operante in cantiere (dipendenti impresa appaltatrice, dipendenti imprese esecutrici, lavoratori autonomi) indossi ed esponga in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento.

La norma stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori".

Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che l'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi.

Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere.

- Organigramma di cantiere

L'appaltatore dovrà predisporre un organigramma nel quale viene definita l'organizzazione del cantiere. L'organigramma dovrà riportare la gerarchia delle figure preposte e nominate per il cantiere specifico, sia dell'appaltatore, sia delle imprese esecutrici (subappalti, noli a caldo, forniture, lavoratori autonomi, ecc.).

Tale schema dovrà essere aggiornato in relazione all'andamento del cantiere.

- Cartello di Cantiere e Notifica Preliminare

Nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale dell'area di cantiere, dovrà essere affisso il "*cartello di cantiere*" (Circ. Min. LL.PP. n° 1729/90). (rif. cap. 5.5).

L'appaltatore dovrà inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei Coordinatori per la Sicurezza (art. 90, c. 7, D.Lgs. 81/08).

L'appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento costante dei dati e a mantenere i cartelli sempre leggibili e in buono stato di conservazione.

L'appaltatore è tenuto ad esporre in cantiere, in maniera ben visibile, copia della Notifica Preliminare (e i relativi aggiornamenti) e a custodirla a disposizione degli Enti di Controllo territorialmente competenti (A.S.L. e D.P.L.).

9.3 RESPONSABILE DI CANTIERE (*Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere*)

L'impresa appaltatrice dovrà garantire la costante presenza del Direttore di Cantiere e/o di un Capocantiere-Preposto che saranno i referenti principali del C.S.E.

Nel caso in cui il Direttore di Cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere o alla reperibilità, l'impresa dovrà tempestivamente comunicarlo al C.S.E. provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà.

Ogni impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà individuare il nominativo del proprio Responsabile di Cantiere (Capocantiere).

- Adempimenti

In particolare il Direttore di Cantiere o il Capocantiere/Preposto:

- vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza;
- organizza il cantiere e la gestione degli impianti presenti;
- coordina e sorveglia le maestranze;
- si attiene all'esecuzione del progetto, del **P.S.C.** e delle successive disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal C.S.E.;
- impiega materiali di qualità e di caratteristiche e dimensioni richieste dal **P.S.C.**;
- provvede all'installazione di apprestamenti per la prevenzione infortuni;
- provvede all'installazione di apprestamenti per la prevenzione incendi;
- vigila sull'apprestamento di quanto necessario ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- esegue il lavoro in conformità del contratto, della concessione edilizia, delle istruzioni della Direzione Lavori e del C.S.E., in osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza;
- effettua tutte le prove e verifiche richieste per la sicurezza;
- allontana gli operai, o altri subalterni, che si rendessero colpevoli di negligenza, imprudenza, imperizia;
- richiede istruzioni alla Direzione Lavori e al C.S.E. nei casi dubbi e propone varianti per la migliore riuscita dell'opera;
- determina, in accordo con la Direzione Lavori e il C.S.E., i periodi di sospensione delle opere per fatti climatici o per forza maggiore e comunque segnala ogni causa di eventuale protrazione dei termini;
- è garante della custodia del cantiere;
- vigila sull'ordine e sulla pulizia del cantiere facendo allontanare detriti e residui derivanti dalle lavorazioni;
- verifica l'integrità della recinzione di cantiere;

- verifica che la segnaletica di sicurezza sia sempre ben visibile, non venga rimossa, sia quella richiesta dai piani di sicurezza ed eventualmente ne propone al C.S.E. l'integrazione;
- è tenuto a verificare e a disporre che tutto il personale operante in cantiere (dipendenti impresa appaltatrice, dipendenti imprese esecutrici, lavoratori autonomi) indossi ed esponga in chiara evidenza la tessera di riconoscimento.

- Accesso di visitatori in cantiere

L'accesso al cantiere dei visitatori (committente, tecnici del committente, tecnici istituzionali, ecc.), dovrà essere autorizzato dal Direttore di Cantiere dell'impresa appaltatrice.

Per quanto riguarda i visitatori, tecnici del Committente, tecnici istituzionali, tecnici di imprese, con compiti legati al cantiere, essi dovranno essere muniti almeno di calzature di sicurezza con suola imperforabile ed elmetto e di tutti gli eventuali D.P.I. previsti nelle varie zone di lavorazione.

I visitatori, prima di accedere al cantiere, dovranno presentarsi al Capocantiere/Preposto che valuterà se interrompere alcune lavorazioni e fornirà indicazioni rispetto ad eventuali aree non accessibili, e che gli accompagnerà durante la visita, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

In caso di ispezione dell'Organo di Vigilanza o del Comitato Paritetico Territoriale, il Direttore Tecnico di Cantiere o il Capocantiere informerà tassativamente il C.S.E. e accompagnerà i tecnici nella visita e valuterà le necessità di sospendere le lavorazioni che potrebbero rappresentare dei rischi per le persone in sopralluogo.

L'impresa appaltatrice prevederà la presenza nell'ufficio di cantiere di elmetto protettivi per i visitatori

9.4 SUBAPPALTATORE

- Adempimenti

Viene definito **subappaltatore** il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione.

L'impresa subappaltatrice si farà carico, attraverso la presenza in cantiere dei preposti dell'applicazione dei Piani di Sicurezza (art. 100, c. 3, D.Lgs. 81/08).

L'impresa subappaltatrice riceverà, prima dell'inizio dei lavori, a seguito della sua individuazione, il **P.S.C.**, dall'impresa appaltatrice (art. 101, c. 2, D.Lgs. 81/08).

Il **subappaltatore** può proporre al **C.S.E.** di integrare i piani di sicurezza con soluzioni integrative e/o alternative, **al fine di elevare** gli standard di sicurezza previsti nel piano, senza che ciò comporti modifiche all'importo concordato per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa dovrà predisporre prima dell'inizio dei lavori il **P.O.S.** redatto, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a), D.Lgs. 81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato (art. 89, c. 1, lett. h, D.Lgs. 81/08).

Nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, le imprese esecutrici devono attenersi, esigendolo anche dai propri dipendenti, alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel proprio Piano Operativo di Sicurezza e alle indicazioni fornite dal C.S.E..

Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/08), l'impresa subappaltatrice dovrà mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza copia dei Piani di Sicurezza;

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa subappaltatrice deve trasmettere copia del **P.O.S.** al C.S.E. (art. 101, c. 2, D.Lgs. 81/08), tramite l'appaltatore che ne verificherà prima la coerenza con il proprio piano.

I lavori avranno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche del C.S.E. in merito al **P.O.S.** presentato.

Le imprese esecutrici devono indicare le eventuali variazioni nella durata delle diverse fasi lavorative al

C.S.E., che provvederà ad aggiornare il **Piano di Sicurezza e Coordinamento**.

Essi devono, inoltre, acquisire il consenso del Coordinatore per l'Esecuzione prima di poter effettuare eventuali variazioni alle modalità operative di sicurezza.

Il subappaltatore inoltre provvede a:

- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E.;
- coordinarsi e cooperare con i datori di lavori delle imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- recepire le prescrizioni date dal C.S.E.;
- osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 (art. 95, D.Lgs. 81/08);
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza e di controllarne l'applicazione (art. 100, c. 3, D.Lgs. 81/08);

- Sistema di Gestione delle Emergenze antincendio e pronto soccorso

L'impresa subappaltatrice ha l'obbligo di designare gli addetti alla gestione delle emergenze incendio e pronto soccorso (art. 18, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08) e di comunicarli all'impresa appaltatrice promotrice del **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE**, sistema unitario e integrato, perché possa mantenerlo costantemente adeguato all'evoluzione della realtà di cantiere.

Gli addetti designati dall'impresa subappaltatrice dovranno essere sempre presenti in cantiere e dovranno collaborare con il **Coordinatore delle Emergenze**. I soggetti designati dovranno assicurare per tutta la durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e in caso di pericolo dovranno attuare gli interventi previsti per affrontare la situazione di emergenza.

- Segnalazione infortuni

Il subappaltatore è tenuto a comunicare all'affidataria e al C.S.E., ogni eventuale infortunio occorso in cantiere ai propri lavoratori, al fine di poter porre in atto le verifiche del caso e le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

- Tessera di riconoscimento o registro

Secondo quanto disposto dall'art. 18, c. 1, lett. u) del D.Lgs. 81/08, viene consolidato l'obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti ad indossare e ad esporre in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento.

I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivocabile ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita.

La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

La norma stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori".

Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che l'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi.

Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate

necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere.

- Organigramma di cantiere

Il subappaltatore dovrà comunicare, all'appaltatore i nominativi delle figure preposte e nominate per il cantiere specifico al fine di poter aggiornare l'organigramma di cantiere.

9.5 LAVORATORE AUTONOMO

- Adempimenti

Viene definito lavoratore autonomo o prestatore d'opera il soggetto che interviene nel cantiere, concorrendo alla realizzazione di un'opera, fornendo la propria opera professionale, senza vincolo di subordinazione (art. 89, c. 1, lett. d), D.Lgs. 81/08).

Il numero di lavoratori autonomi previsti in cantiere concorre alla determinazione dell'entità dei lavori (uomini - giorno), ma non viene considerato nel numero delle imprese presenti in cantiere.

La direttiva cantieri obbliga i lavoratori autonomi al rispetto delle norme di sicurezza allo scopo di tutelare se stessi e gli altri lavoratori presenti in cantiere.

Concretamente, essi sono tenuti a:

- utilizzare le attrezzature di lavoro secondo quanto previsto al Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- seguire le indicazioni fornite dal C.S.E.;
- attenersi a quanto previsto nel **P.S.C.** e se del caso, nel **P.O.S.** redatto dall'appaltatore.

Se il lavoratore autonomo svolge la propria attività sotto la direzione dell'appaltatore, l'onere del rispetto delle norme di sicurezza resta a carico di quest'ultimo.

L'impresa appaltatrice, fornirà ai lavoratori autonomi le informazioni necessarie tenendo conto dell'analisi dei rischi e delle misure definite nel **P.S.C.**, garantendo la cooperazione e il coordinamento con gli stessi.

Il Lavoratore Autonomo potrà essere richiamato, anche tramite lettera formale, al rispetto delle norme stabilite nel **P.S.C.** o più in generale dalle disposizioni particolari impartite loro dal responsabile del cantiere, con possibilità di adottare provvedimenti, quali l'allontanamento temporaneo o definitivo dal cantiere stesso in caso di infrazioni ritenute di tipo grave.

Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e per la gestione della sicurezza in cantiere, in sostituzione del **P.O.S.**, dovranno essere utilizzati i moduli appositamente predisposti, quali *"Dichiarazioni dei lavoratori autonomi in merito al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Alla dichiarazione, che dovrà essere consegnata al C.S.E., tramite l'appaltatore, andranno allegati almeno i seguenti documenti:

- iscrizione C.C.I.A.A.;
- eventuale descrizione delle modalità di intervento;
- eventuali attrezzature utilizzate;
- eventuale tavola grafica.

Il lavoratore Autonomo dovrà:

- partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E.;
- cooperare e coordinarsi con l'appaltatore, i datori di lavori delle imprese esecutrici e gli altri lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- recepire le prescrizioni date dal C.S.E.;

- Sistema di Gestione delle Emergenze antincendio e pronto soccorso

Il lavoratore autonomo dovrà attenersi al **SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE**, sistema unitario e integrato, predisposto dall'appaltatore.

Il lavoratore autonomo dovrà coordinarsi con il **Coordinatore delle Emergenze** che è costantemente presente in cantiere e che in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.

- Segnalazione infortuni

Il lavoratore autonomo è tenuto a comunicare all'affidataria e al C.S.E., ogni eventuale infortunio occorsogli in cantiere.

- Tessera di riconoscimento

Secondo quanto disposto dall'art. 21, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08, viene espresso l'obbligo per i lavoratori autonomi di munirsi il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o di subappalto.

Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti ad indossare e ad esporre in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento. Medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).

I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivocabile ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

9.6 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI MATERIALI E/O DI ATTREZZATURE

Le mere forniture di materiali e/o attrezzature in un cantiere, non ricadono nell'obbligo di redazione del **P.O.S.** (circolare n° 4/07, Ministero del Lavoro), in quanto le imprese, pur presenti in cantiere non eseguono i lavori riportati nell'Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Le esigenze di sicurezza devono essere soddisfatte tramite l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative).

Di conseguenza, spetta all'impresa richiedente la fornitura, informare il fornitore sugli aspetti di sicurezza, attingendo anche, se necessario, dai piani di sicurezza.

Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e per la gestione della sicurezza in cantiere delle forniture a piè d'opera di materiali e/o di attrezzature, in sostituzione del **P.O.S.**, dovranno essere utilizzati i moduli appositamente predisposti, quali *"Dichiarazioni dei datori di lavoro in merito al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Le forniture con posa in opera e i noli a caldo, anche se non configurabili come subappalti, vengono espletati tramite lavorazioni nel cantiere, di conseguenza ricadono nell'obbligo della redazione del P.O.S.

Di fatto, le imprese fornitrici partecipando alle lavorazioni, portano nel cantiere dei rischi aggiuntivi non previsti nel **P.S.C.**, dovuti anche alla sola presenza di ulteriori soggetti, che necessariamente dovranno essere informati e coordinati.

10. ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Viene definito **Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori (C.S.E.)** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08, **che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**, (art. 89, c. 1, lett. f), D.Lgs 81/08).

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, poiché coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di realizzazione dell'opera, deve essere nominato prima dell'affidamento dei lavori.

Il C.S.E. deve, innanzitutto, **assicurare** tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione** da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel **Piano di Sicurezza e Coordinamento** e delle relative procedure di lavoro.

Per ogni singolo cantiere, il **P.S.C.** contiene le indicazioni su come il C.S.E. dovrà applicare le modalità organizzative e di controllo definite per il cantiere interessato.

10.1 VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (P.O.S.) E DEL LORO ADEGUAMENTO

Per ogni affidamento, il C.S.E. dovrà prendere visione dei **P.O.S.** presentati dalle imprese esecutrici per valutarne l'effettiva applicabilità nel contesto delle lavorazioni previste in cantiere e la corrispondenza con il **P.S.C.**

Il **P.O.S.** è da considerarsi come piano complementare e di dettaglio al **P.S.C.**. Il C.S.E. deve assicurarne la coerenza con quest'ultimo, qualora non fosse rispettato questo parametro, richiederà formalmente l'aggiornamento del **P.O.S.** all'impresa.

I P.O.S. dovranno essere redatti anche in occasioni di lavori di breve durata.

In assenza del P.O.S. i relativi lavori non potranno iniziare.

Nel caso in cui il C.S.E. richieda un aggiornamento/integrazione al **P.O.S.** l'impresa è tenuta ad apportare le modifiche al piano. Se l'impresa non ottempera a tale obbligo, il C.S.E. comunica alla Direzione Lavori l'opportunità di sospendere temporaneamente le fasi lavorative relative all'aggiornamento richiesto fino alla consegna del **P.O.S.** aggiornato.

Nel caso in cui i lavori, inizialmente affidati ad un'unica impresa, per motivi organizzativi vengano assegnati a più imprese, il C.S.E. dovrà redigere il **P.S.C.** con la conseguente trasmissione alle imprese esecutrici che dovranno adeguare i propri **P.O.S.** in relazione a quanto indicato nel **P.S.C.** e dovrà, inoltre, predisporre il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.

10.2 VERIFICA DELLA PRESENZA/IDONEITA' DELLE DICHIARAZIONI IN MERITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI LAVORATORI AUTONOMI E IN CASO DI MERE FORNITURE DI MATERIALI

Il C.S.E. dovrà accertarsi che, in occasione dell'ingresso nell'area di intervento di lavoratori autonomi o in caso di mere forniture a piè d'opera di materiali e/o attrezzature (in quanto esenti dalla redazione del **P.O.S.**), siano consegnate le dichiarazioni dei datori di lavoro/lavoratori autonomi in merito al rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (ex D.Lgs. 81/08) prima dell'inizio dei lavori.

Sarà compito dell'impresa affidataria fornire alle subappaltatrici le opportune indicazioni/informazioni in merito all'area di intervento e alle lavorazioni da eseguire come previsto dall'art. 26, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08. (**scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazioni nella fasi operative**).

Il C.S.E. dovrà prendere visione delle dichiarazioni presentate dall'impresa affidataria e valutarne l'effettiva applicabilità nel contesto delle lavorazioni previste in cantiere.

In assenza di tali dichiarazioni i lavori non potranno iniziare.

Nel caso in cui il C.S.E. richieda un aggiornamento/integrazione alle dichiarazioni, i lavoratori autonomi e/o le imprese fornitrici, sono tenute ad apportare le modifiche necessarie.

10.3 VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE, DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL P.S.C.

Il C.S.E. ha il compito di intervenire anche nelle fasi esecutive per assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza contenute

nei Piani di Sicurezza, di adeguare le misure e gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere, di eliminare le interferenze o ridurre i rischi indotti dall'attività simultanea o successiva degli operatori del cantiere.

Il C.S.E. verificherà, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel P.S.C. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Tale verifica avverrà anche attraverso sopralluoghi in cantiere, programmati o senza preavviso, in cui il C.S.E. verificherà quanto detto. La frequenza delle visite in cantiere sarà data dal grado di complessità dell'opera e dalla tipologia di lavorazioni da effettuarsi.

Ogni disposizione impartita per il rispetto del P.S.C., ogni verifica degli avvenuti adeguamenti, ogni visita in cantiere e soprattutto nel caso in cui verifichi delle non conformità alle norme di sicurezza, il C.S.E. verbalizzerà la situazione, dandone comunicazione scritta anche al Responsabile dei Lavori e al Direttore Lavori, comunicando all'impresa tempi e modi di rientro nel rispetto normativo.

E' opportuno ricordare che il C.S.E. dovrà organizzare una riunione di coordinamento preliminare, prima dell'inizio dei lavori, al fine di poter illustrare e definire le modalità operative, di coordinamento e di controllo.

10.4 ADEGUAMENTO DEL P.S.C. IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI E ALLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE

Da quanto scaturito dalle riunioni di coordinamento e per quanto riguarda situazioni nuove non previste nel P.S.C., il C.S.E. aggiornerà il P.S.C. in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese stesse adeguino, se necessario i rispettivi P.O.S. e il cronoprogramma dei lavori.

L'aggiornamento potrà essere costituito dai verbali redatti in sede di riunione di coordinamento periodica, la cui cadenza verrà fissata dal C.S.E. in occasione della riunione di coordinamento preliminare, o anche tramite verbali di sopralluogo, comunicazioni nonché da allegati (planimetrie, foto, ecc.)

Il C.S.E. richiederà alle imprese l'aggiornamento del programma lavori e conseguentemente dei P.O.S. per quanto riguarda situazioni nuove non precedentemente contemplate nel P.S.C. A seguito di tali informazioni potrà aggiornare il P.S.C.

10.5 ADEGUAMENTO DEL FASCICOLO IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI E ALLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE

Il C.S.E. aggiornerà il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'art. 92, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Affinché il Fascicolo venga utilizzato in occasione di lavori successivi o di manutenzione dell'opera, il C.S.E. fornirà al Committente copia finale del documento al termine dei lavori.

Il Fascicolo è tenuto e conservato a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori, dalla predisposizione del cantiere di origine e per tutta la vita dell'opera.

10.6 VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI

Il C.S.E. dovrà verificare che sia rispettato quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, tramite controllo della documentazione di cantiere, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

E' opportuno ricordare che le imprese esecutrici dovranno mettere a disposizione dei rispettivi R.L.S., copia del P.S.C. e del P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/08).

10.7 VERIFICA PERIODICA DURANTE I PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO DOVUTO AD INTERFERENZE DI LAVORO

Durante i periodi di maggior rischio, il C.S.E., organizzerà opportune riunioni di coordinamento periodiche, che verranno indicate nella riunione di coordinamento preliminare, al fine di poter analizzare in dettaglio il cronoprogramma dei lavori nella parte interessata alle specifiche lavorazioni da eseguire. In accordo con la Direzione dei Lavori e le imprese esecutrici, valuterà l'opportunità di variare lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.

Attraverso sopralluoghi in cantiere verificherà, oltre al regolare andamento dell'esecuzione dei lavori negli aspetti di sicurezza, all'applicazione di quanto previsto nei Piani di Sicurezza, anche la presenza di pericoli gravi e imminenti.

E' facoltà del C.S.E. presenziare in cantiere nelle fasi ritenute più critiche ed impartire formalmente prescrizioni in merito.

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, il C.S.E. sospenderà le singole lavorazioni, previa contestazione scritta, segnalandolo per iscritto anche al Responsabile dei Lavori e al Direttore Lavori, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il C.S.E. si coordinerà con il C.S.E. dei cantieri adiacenti/interferenti, se presenti.

10.8 INTEGRAZIONE DEL P.S.C. CON I NOMINATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Il C.S.P. in fase di redazione del **P.S.C.** predispone una tabella con le informazioni di riepilogo legate alla stazione appaltante, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda la stazione appaltante (committente, R.L., C.S.P., progettisti, ecc.), il C.S.P. inserirà alcuni riferimenti, almeno quelli già noti.

Compito del C.S.E., invece, sarà quello di integrare i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione all'evoluzione dei lavori, che interverranno nella realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Di concerto con la Direzione Lavori il C.S.E. integrerà oltre ai dati suddetti, i numeri di emergenza, i riferimenti delle sedi, i nominativi e i numeri di telefono dei responsabili e dei preposti delle imprese in cantiere (rif. organigramma di cantiere).

Tali riferimenti (denominazione delle imprese/società e i rispettivi datore di lavoro, Direttore Tecnico di Cantiere, capocantiere, ecc.) non sono noti al momento della redazione del **P.S.C.** sia per quanto riguarda il numero previsto di imprese esecutori e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere sia per la tipologia delle imprese stesse.

Si verrà quindi a conoscenza dei soggetti interessati solo durante la realizzazione dell'opera, per i quali, il C.S.E., sarà tenuto a mantenere traccia per tutta la durata del cantiere.

10.9 INTEGRAZIONE DEL P.S.C. CON I NOMINATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI TENUTI AD ATTIVARE LE PRESCRIZIONI OPERATIVE / MISURE DI COORDINAMENTO

Il **P.S.C.**, se necessario, dovrà prevedere le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di: mezzi e servizi di protezione collettiva, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.

Il **P.S.C.** verrà aggiornato dal C.S.E. con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, preventivamente consultati, che sono tenuti ad attuare tali misure.

10.10 VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE

In relazione all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di: mezzi e servizi di protezione collettiva, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, il C.S.E. dovrà verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nelle misure di coordinamento previste e la corretta applicazione delle procedure di utilizzo e di verifica.

10.11 ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA LIQUIDAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PREVISTI IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Il C.S.E. dovrà esprimere parere, su richiesta del Direttore Lavori, sulla liquidazione dei Costi della Sicurezza

Per una corretta formulazione, dovrà effettuare:

- la verifica e il monitoraggio sul corretto adempimento dell'appaltatore, accertando la presenza ed

- efficacia degli apprestamenti di sicurezza quantificati quali costi della sicurezza;
- la predisposizione dello stato di avanzamento dei lavori di sicurezza (S.A.L.S.) o del libretto delle misure di sicurezza da inoltrare al Direttore Lavori;
- la comunicazione al Direttore Lavori della regolarità delle opere di sicurezza, rispetto a quanto previsto nel **P.S.C.**, oppure eventuale comunicazione di parere contrario per mancato adempimento.

10.12 SEGNALAZIONE, AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, DELLE INOSSERVANZE DEGLI artt. 94, 95, 96, D.Lgs. 81/08 E AL P.S.C. – SOSPENSIONE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE

Nel caso di accertate violazioni, il C.S.E. segnalerà al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del **P.S.C.**

Il C.S.E. potrà proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il Coordinatore per l'Esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Nel caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, il C.S.E. sospenderà le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate incaricando formalmente il Direttore Tecnico di Cantiere dell'osservanza di quanto prescritto.

11. COOPERAZIONE, COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE

11.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE' LA RECIPROCA INFORMAZIONE FAR I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI

In considerazione del fatto che il cantiere, seppur impiantato dall'impresa appaltatrice, verrà nel corso dei lavori utilizzato anche da altre imprese e/o lavoratori autonomi incaricati dalla stessa o direttamente dal Committente per l'esecuzione di singole lavorazioni, risulta fondamentale che vengano definite alcune regole che consentano un corretto passaggio di informazioni e facilitino il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera nella sua completezza.

Il C.S.E. ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra imprese e lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Fatta questa premessa è necessario definire che cosa s'intende per cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca.

La cooperazione tra le imprese e/o lavoratori autonomi è sicuramente fondamentale e si traduce in una serie di accorgimenti e procedure che mettano tutti nelle migliori condizioni possibili ai fini della sicurezza e di buona riuscita del lavoro.

La cooperazione implica un aiuto reciproco tra le imprese, una collaborazione tesa ad evitare tutte le possibili fonti di rischio che una visione del cantiere a "compartimenti" potrebbe provocare.

Perché questo possa avvenire, il primo passo risulta proprio essere la conoscenza di chi è presente e di chi nel futuro più prossimo interverrà.

Queste informazioni devono pervenire ai singoli lavoratori dal loro R.L.S. o direttamente dal datore di lavoro a seguito di informazioni ricevute dal Committente, dal Direttore dei Lavori e/o dal C.S.E.

Il C.S.E. dovrà essere l'intermediario tra le parti per il raggiungimento di una soluzione che garantisca continuità alla sicurezza del cantiere.

Ogni impresa subappaltatrice dovrà contribuire al mantenimento in buono stato di utilizzo, avendo cura di ripristinare le condizioni iniziali ogni qualvolta, per necessità proprie di lavorazione, sarà obbligata a

rimuoverne alcune parti, di ogni altra attrezzatura, mezzo, apprestamento o spazio comune a più imprese.

Tutte le imprese esecutrici e tutti i lavoratori autonomi coinvolti nell'attività di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al C.S.E. e certificare l'adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tali dati devono essere riportati nel **P.O.S.**

I lavoratori autonomi e le imprese quali fornitori di materiali, fornitori con posa in opera, noli a caldo, che effettueranno lavorazioni di breve durata dovranno utilizzare i modelli di autocertificazione in sostituzione del **P.O.S.** indicando eventualmente le modalità di esecuzione dei lavori.

Le modalità organizzative saranno stabilite nelle riunioni di coordinamento alle quali tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici (Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere, Preposti) e i lavoratori autonomi sono tenuti a partecipare.

Qualora vi siano rischi particolari dovuti ad interferenze tra lavorazioni di appalti diversi, il C.S.E. verifica la compatibilità della relativa parte di **P.S.C.** con l'andamento dei lavori e cura l'aggiornamento del piano stesso e del Cronoprogramma se necessario.

Comunque, durante la realizzazione dell'opera, il C.S.E. provvede ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione attraverso le riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. stesso. Attraverso le stesse riunioni, in relazione alle problematiche da affrontare, verrà verificata l'effettiva trasmissione delle informazioni tra imprese/lavoratori autonomi, ecc.

- **Inizio dei lavori**

L'attività di cantiere non potrà cominciare senza aver prima realizzato almeno una riunione di coordinamento preliminare e senza la sottoscrizione o dichiarazione scritta di presa visione ed accettazione del **P.S.C.** da parte delle singole imprese o artigiani.

La mancata accettazione formale del **P.S.C.**, da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo costituirà vincolo per l'ingresso in cantiere dei relativi lavoratori.

- **Consegna / conoscenza dei Piani di Sicurezza**

Copia del **P.S.C.** completa delle dichiarazioni di presa visione ed accettazione dello stesso da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere, dovrà essere custodita in cantiere a cura dell'impresa appaltatrice insieme ai **P.O.S.** relativi ad ogni singola impresa esecutrice.

Almeno 10 giorni prima dell'ingresso in cantiere e comunque prima dell'inizio dei lavori di propria competenza, ciascuna impresa, tramite l'impresa affidataria, dovrà presentare al C.S.E. il proprio **P.O.S.** quale piano complementare e di dettagliato al **P.S.C.** per il cantiere specifico (art. 101, c. 3, D.Lgs. 81/08).

L'assenza del P.O.S. preclude l'ingresso al cantiere dell'impresa e di tutti i suoi dipendenti.

Nel caso in cui si trovassero ditte presenti in cantiere che non abbiano accettato formalmente il **P.S.C.** o che non abbiano fornito il proprio **P.O.S.** saranno immediatamente allontanate.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio del cantiere, i titolari delle imprese già selezionate, devono sottoporre al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il **P.S.C.** che potrà richiedere modifiche o aggiornamenti del piano (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/08).

Nel caso in cui l'impresa sia selezionata a cantiere già iniziato, il Piano deve essere sottoposto al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'ingresso in cantiere dell'impresa (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/08).

Le imprese presenti in cantiere hanno l'obbligo di portare a conoscenza di tutti gli addetti i contenuti del **P.S.C.** e del rispettivo **P.O.S.**

- **Rapporti impresa appaltatrice / C.S.E.**

L'impresa appaltatrice dovrà verificare e comunicare al C.S.E. eventuali variazioni e/o sovrapposizioni delle lavorazioni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori.

Dovrà inoltre comunicare eventuali varianti al progetto che comportino modifiche sostanziali sia per quanto riguarda il progetto stesso o la conformazione del cantiere o per quanto riguarda le fasi lavorative aggiunte o cambiate.

Quando le modifiche risultano significative il C.S.E. interverrà aggiornando il **P.S.C.**

Al C.S.E. dovranno essere comunicate preventivamente.

- sospensione e/o ripresa lavori, a qualsiasi titolo;

- sostanze chimiche utilizzate;
- fasi di lavoro non previste nel piano o nel progetto esecutivo;
- compresenza di imprese, lavoratori autonomi, terzi;
- lavorazioni interferenti nel tempo e/o nello spazio;
- incidenti/infortuni, imprevisti durante le fasi lavorative.

- **Rapporti imprese subappaltatrici / C.S.E.**

In caso di subappalti, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere formalmente e far rispettare alle imprese subappaltatrici o ai lavoratori autonomi, il **P.S.C.**

La mancata trasmissione del documento non può essere imputata al C.S.P. o al C.S.E., che comunicano direttamente con l'impresa appaltatrice.

Il C.S.E. dialogherà con i subappaltatori durante le riunioni di coordinamento, durante le visite in cantiere e comunque quando lo ritenga opportuno o quando richiesto dalle medesime.

Tutte le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal C.S.E.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire il rispetto integrale del presente piano per tutti i subappaltatori.

- **Elementi non contemplati nei Piani di Sicurezza**

Quando l'impresa si trovi in situazioni non contemplate nei Piani di Sicurezza, dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione al C.S.E., il quale provvederà a dare le indicazioni ritenute utili e necessarie, all'eventuale variazione/integrazione del **P.S.C.** e a richiedere la variazione/integrazione del **P.O.S.**

Ciò potrebbe avvenire sia per varianti in corso d'opera, per variazioni sulla previsione dei lavori, per comodità dell'impresa, per motivazioni generiche. In ogni caso sarà facoltà del C.S.E.:

- non consentire lo svolgimento di particolari lavorazioni o fasi non contemplate nel presente piano e ritenute particolarmente a rischio per la sicurezza;
- non ammettere in cantiere attrezzature considerate a rischio per la sicurezza e non contemplate nel **P.O.S.** di ciascuna impresa;

E' comunque facoltà dell'impresa richiedere modifiche al **P.S.C.**

Il mancato preavviso di situazioni non contemplate nei Piani di Sicurezza e la continuazione delle lavorazioni in cantiere potrà essere motivo di richiamo per l'impresa ed in condizioni particolarmente gravi, di sospensione immediata dei lavori.

- **Rapporti Responsabile dei Lavori / C.S.E.**

Il Responsabile dei Lavori dovrà comunicare al C.S.E. i nominativi di tutte le imprese che eseguiranno lavori all'interno del cantiere in oggetto, non appena identificate.

Il C.S.E. informerà il Responsabile dei Lavori in caso di gravi inadempienze di imprese o lavoratori autonomi durante l'esecuzione dei lavori all'interno o all'esterno del cantiere.

In caso di recidività o di inadempienze particolarmente gravi, il C.S.E. potrà proporre al Responsabile dei Lavori di rescindere il contratto e di allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere.

Il Responsabile dei Lavori dovrà sospendere i lavori all'interno del cantiere quando venga segnalato dal C.S.E. un pericolo grave ed immediato che lo spinga a fermare immediatamente la lavorazione.

In caso il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento verso le imprese segnalate il C.S.E. si rivolgerà all'A.S.L. e alla D.P.L. territorialmente competente.

- **Disposizioni per dare attuazione alle consultazioni degli R.L.S.**

Ciascuna impresa dovrà comunicare, contestualmente all'ingresso in cantiere, anche il nominativo del R.L.S. quando esistente.

Sul **P.O.S.**, accanto alla firma del titolare dell'impresa, dovrà essere apposta anche la firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza se nominato.

In caso di modifiche al Piano di Sicurezza, durante l'esecuzione dei lavori, la proposta di modifica e l'integrazione al piano dovranno essere formalizzate con verbali di riunione.

- **Sospensione / ripresa dei lavori**

Sarà cura dell'impresa appaltatrice dare, per iscritto, comunicazione al C.S.E. in caso di sospensione dei lavori o di ripresa degli stessi dopo la sospensione.

In caso di riscontro diretto di pericolo grave ed imminente, il C.S.E. sospenderà le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In relazioni a sospensioni derivanti dalle inosservanze sulle sicurezza per il cantiere, da parte delle imprese esecutrici e /o lavoratori autonomi, non verrà riconosciuta alcuna proroga del tempo di esecuzione del contratto. Inoltre saranno valutati eventuali danni derivanti dei quali ne risponderà l'appaltatore.

Non saranno riconosciuti eventuali compensi accessori nel caso in cui da tali sospensioni dovessero incidere ulteriormente sui costi della sicurezza.

11.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIU' IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA, APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE

In relazione all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di: apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, il presente P.S.C. prevede le relative misure di coordinamento.

Il piano verrà aggiornato dal C.S.E. con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, preventivamente consultati, che sono tenuti ad attuare tali misure.

La regolamentazione prevista dal coordinatore deve consentire anche:

- l'individuazione di chi allestisce ed anche di chi ne deve garantire la manutenzione;
- di definire le modalità e procedure di utilizzo e di verifica;
- stabilire chi li deve utilizzare e quando;

In riferimento all'allestimento del cantiere con le principali attrezzature e apprestamenti comuni, è di norma attribuire all'appaltatore la messa in opera ed anche la manutenzione e cura dell'efficacia, quantomeno per gli elementi principali; nel cantiere in oggetto si tratta di recinzioni, ponteggi e attrezzature alimentate elettricamente.

In relazione a modalità e procedure di utilizzo ed a chi deve usare le attrezzature, invece, occorre definire formalmente nel P.S.C. alcuni aspetti significativi, in quanto usi impropri possono generare esposizione a rischio grave.

Di seguito vengono riportati, in tabella, un elenco indicativo e non esaustivo di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva la cui presenza in cantiere dovrà essere oggetto di opportuna valutazioni.

Apprestamenti	ponteggi	
	impalcati	
	parapetti	
	gabinetti	
	spogliatoi	
	locali di ricovero e di riposo	
	infermerie	
Attrezzature	recinzioni di cantiere	
	seghe circolari	betoniere
	trabattello	piegatubi
	argani	piegaferri
	macchine movimento terra	impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

	impianti antincendio impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo impianti elettrici di cantiere impianti fognari	
Infrastrutture	viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici percorsi pedonali	aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere
Mezzi e servizi di protezione collettiva	segnaletica di sicurezza attrezzature per primo soccorso servizi di gestione delle emergenze	avvisatori acustici illuminazione di emergenza mezzi estinguenti

- Il ponteggio: è opportuno che l'utilizzo sia consentito solo previo assenso del Direttore Tecnico di Cantiere. Le imprese in subappalto autorizzate ad operare sul ponte non devono però essere in alcun modo autorizzate, anche tacitamente, ad effettuare modifiche al ponte stesso;
- Manomissioni del ponte (come rimozioni di alcuni elementi, quali tavole, parapetti, fermapiedi, ecc.) non sono infrequenti e purtroppo espongono a rischio grave i lavoratori, è consigliabile imporre al caposquadra della ditta che opera sul ponte di percorrere tutti gli impalcati ogni giorno, prima dell'avvio delle lavorazioni, per controllare che il ponte sia completo e sicuro;
- Per gli apparecchi di sollevamento, è bene imporre all'appaltatore l'individuazione (nominale) dell'addetto, adeguatamente formato, incaricato ed autorizzato a manovrare, ed in assenza del quale la gru o altro dispositivo non deve essere utilizzato;
- E' opportuno il controllo obbligatorio quotidiano o a periodicità programmata per la recinzione, in particolare in quei casi in cui è estremamente importante evitare l'accesso di terzi al cantiere, specie se si tratta di soggetti che potrebbero facilmente ed inconsciamente entrare nell'area di cantiere e trovarsi esposti a rischi gravi

11.3 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Il C.S.E., organizzerà le riunioni di coordinamento (preliminare, periodiche e straordinarie) attraverso le quali potrà garantire il coordinamento, la cooperazione nonché la reciproca informazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

▪ Riunione di coordinamento preliminare

Il C.S.E., prima dell'inizio dei lavori, convocherà una riunione di coordinamento preliminare nella quale verrà analizzato il **P.S.C.**, il **Fascicolo** e il **cronoprogramma** al fine di verificarne la congruità/coerenza dei contenuti con i lavori previsti.

Verranno inoltre esaminate le eventuali proposte delle imprese esecutrici atte a migliorare il livello di sicurezza (che non dovranno comportare modifiche ai costi per la sicurezza) e verrà definito il Sistema di Gestione delle Emergenze organizzato in relazione alla tipologia di lavori da eseguire e all'ambiente in cui si andrà ad operare.

Il C.S.E. integrerà e/o varierà i dati, presenti nel **P.S.C.**, relativi ai nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione all'evoluzione dei lavori.

Nel corso della riunione preliminare di coordinamento verranno definite le modalità operative di coordinamento e controllo, come la periodicità delle riunioni di coordinamento in relazione all'entità delle lavorazioni previste, la frequenza dei sopralluoghi, la documentazione che le imprese/lavoratori autonomi dovranno presentare, ecc.

La riunione, oltre alla funzione di illustrare il **P.S.C.**, ha anche quella di verificare l'idoneità del **P.O.S.** delle nuove imprese e/o lavoratori autonomi, di individuare le figure con particolari compiti all'interno

del cantiere e di verificare la messa a conoscenza del **P.S.C.** e del **P.O.S.** ai subappaltatori e/o lavoratori autonomi e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Quando:

- Prima dell'inizio dei lavori

Convocati:

- Impresa appaltatrice e/o esecutrici
- Lavoratori autonomi
- Responsabile Lavori – Direttore Lavori – C.S.E.

Invitati:

- Progettisti
- Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori

Durante la riunione preliminare il C.S.E.:

- effettuerà l'analisi del **P.S.C.**, del **cronoprogramma** e del **Fascicolo**;
- predisporrà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche;
- esaminerà le eventuali richieste delle imprese esecutrici;
- effettuerà l'integrazione/variazione dei contenuti del **P.S.C.** se necessario;
- verificherà la documentazione di cantiere e la relativa idoneità;
- verificherà il **Sistema di Gestione delle Emergenze**;
- organizzerà le modalità per la cooperazione e il coordinamento delle attività e la reciproca informazione.

Al termine dell'incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

▪ Riunioni di coordinamento periodiche

Come stabilito nella riunione di coordinamento preliminare, il C.S.E. convocherà delle riunioni di coordinamento a cadenza periodica oppure in base alle fasi di lavoro, alle quali parteciperanno tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi impegnati nei lavori. Nelle riunioni si analizzeranno le lavorazioni previste dal cronoprogramma che si effettueranno, ad esempio, nella settimana successiva o nella fase di lavoro successiva.

Ciò permetterà di mettere in atto le opportune azioni di coordinamento al fine di mantenere elevato il livello di sicurezza.

Il C.S.E. richiederà alle imprese l'aggiornamento del programma lavori e conseguentemente dei **P.O.S.** per quanto riguarda situazioni nuove non precedentemente contemplate nel **P.S.C.**

Quando:

- Secondo la periodicità stabilita nella riunione preliminare di coordinamento e secondo l'andamento dei lavori

Convocati:

- Impresa appaltatrice e/o esecutrici
- Lavoratori autonomi
- Direttore Lavori – C.S.E.

Invitati:

- Progettisti
- Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori

La presente riunione ha lo scopo di verificare periodicamente l'andamento dei lavori, dare attuazione alla cooperazione fra i soggetti del cantiere, mantenere una costante informazione e coordinamento fra le attività.

In tale occasione verrà anche verificata ed eventualmente aggiornata la tempistica delle lavorazioni con particolare attenzione alla eventuale presenza **simultanea** o **successiva** di più imprese o lavoratori autonomi, e/o eventuali **interferenze** fra le lavorazioni stesse.

Al termine dell'incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

▪ Riunioni di coordinamento straordinarie

Durante i periodi di maggior rischio, il C.S.E., organizzerà riunioni di coordinamento straordinarie, al fine di poter analizzare in dettaglio il cronoprogramma dei lavori nella parte interessata alle specifiche lavorazioni da eseguire, valutando anche l'opportunità di variare lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Quando:

- In caso di situazioni particolari, in caso di cantieri interferenti, in caso di presenza simultanea di più imprese.

Convocati:

- Impresa appaltatrice e/o esecutrici
- Lavoratori autonomi
- Direttore Lavori – C.S.E.

Invitati:

- Progettisti
- Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori

Tali riunioni sono convocate in occasione di possibili situazioni critiche, eventi straordinari, nuove lavorazioni non previste dai piani, interferenza tra cantieri adiacenti, ingresso in cantiere di nuove imprese.

Al termine dell'incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

12. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

12.1 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA (per interferenze e apprestamenti collettivi)

Allegato XV, punto 2.1.2, lett. I), D.Lgs. 81/08

Allegato XV, punto 4.1.1, D.Lgs. 81/08

Per l'individuazione e la stima dei costi, si è tenuto conto di quanto indicato:

- o dall'art. 100, c. 1 del D.Lgs 81/08;
- o dall'Allegato XV, punto 4 del D.Lgs. 81/08;
- o dalle Linee Guida della Regione Lombardia del 2001;
- o dalle Linee guida denominate ITACA del 2006, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

Per una corretta analisi, i costi per la sicurezza sono distinti in:

- **COSTI PER LA SICUREZZA PROPRI DELL'APPALTATORE**
- **COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI / INTERFERENZIALI**

➤ Definizione dei COSTI PROPRI DELL'APPALTATORE

I costi "propri" sono quelli relativi al "mantenimento in efficienza" dell'impresa sotto l'aspetto della sicurezza per ogni affidamento ricevuto, comprendono tutto quanto concerne l'ottemperanza del Datore di Lavoro ai dettami del D.Lgs. 81/08, nonché i costi di tutte le normali misure preventive e protettive, collettive e individuali, che normalmente devono essere approntate per la corretta e sicura esecuzione dei lavori, in ottemperanza a quello che si impone agli artt. 15 "Misure generali di tutela" e 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente".

Valutazione dei costi "propri" in riferimento all'intero appalto dei lavori

I costi "propri" sono la quota parte dei costi compresi nei singoli prezzi unitari dei lavori stimati nel computo metrico; saranno quindi calcolati in gara dal concorrente per evitare che vengano posti al ribasso.

Voci di costo

Rientrano nei costi propri, tutto quanto le imprese esecutrici sostengono per ottemperare alle norme di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente.

In modo indicativo e non esaustivo sono riportate nella tabella allegata, le voci che concorrono alla composizione dei costi propri.

➤ **Definizione dei COSTI AGGIUNTIVI / INTERFERENZIALI**

I costi "aggiuntivi / interferenziali", sono quelli relativi alle voci, indicate dal committente attraverso il P.S.C., che riguardano la sicurezza generale del cantiere e che hanno un carattere di "specificità", dettate dalle condizioni particolari dell'opera e del relativo ambiente, dai rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese esecutrici (quindi non replicabili in nessun altro contesto) e non dalle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori.

La conseguenza di questa legittima "ingerenza" nelle scelte esecutive dell'impresa, è il riconoscimento alla stessa dei costi necessari perché si adegui ed operi in conformità alle indicazioni progettuali del P.S.C.

Valutazione dei costi aggiuntivi / interferenziali

Il C.S.P., redige con il presente PSC una stima analitica, a corpo o a misura (computo metrico estimativo) dei costi per la sicurezza, relativi ad apprestamenti, attrezzature, misure di prevenzione e protezione, ecc. (Allegato XV, punto 4 e art. 100, c. 1 del D.Lgs. 81/08), ritenuti necessari a garantire, la tutela dei lavoratori dai rischi generati dal cantiere (e non dai rischi conseguenti alla propria lavorazione che andranno valutati nel P.O.S. e già riconosciuti nei costi propri).

Al fine di evitare doppie quantificazioni e/o ripetizioni o addirittura carenze, si è convenuto che i costi degli apprestamenti vengano stimati dal C.S.P. e non dal progettista.

Le singole voci di costo per la sicurezza, vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato, che comprende quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Il totale delle voci del C.M.E. della sicurezza, comporranno i costi specifici di questo affidamento.

Voci di costo

In modo indicativo e non esaustivo, rientrano nei costi aggiuntivi / interferenziali purché imposti dal **P.S.C.:**

- macchine e/o attrezzature richieste da particolari condizioni di rischi insite nelle lavorazioni del cantiere;
- segnaletica per eventuali attraversamenti pedonali, eventuali andatoie e/o passerelle pedonali;
- costituzione di squadra di pronto intervento (non la classica squadra che ogni datore di lavoro deve già avere);
- realizzazione di lay-out di cantiere (quelli da esporre) sempre aggiornato per la gestione dell'emergenza;
- linea telefonica dedicata all'emergenza;
- riunioni di coordinamento con altri appaltatori di altri cantieri (non le classiche riunioni con appaltatore e subappaltatori);
- recinzioni per il rilascio parziale di aree di cantiere;
- D.P.I. per lavorazioni interferenti;
- Lavabi o docce per la presenza di rischi particolari non propri;
- I contenuti dell'Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/08:

12.2 LIQUIDAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Allegato XV, punto 4.1.6, D.Lgs. 81/08

Il compito di liquidare i costi per la sicurezza spetta al Direttore Lavori (D.L.), come previsto dall'Allegato XV, punto 4.1.6, D.Lgs. 81/08, che liquida l'importo relativo ai costi per la sicurezza previsti, in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

La liquidazione, avverrà nel seguente modo:

- Per i **costi propri**, in % sugli **Stati Avanzamento Lavoro (S.A.L.)**, utilizzando la medesima percentuale riscontrabile dall'ammontare dei lavori contabilizzati sul totale dell'intervento;

Per i **costi aggiuntivi / interferenziali**, il C.S.E. predisporrà lo stato avanzamento lavori della sicurezza, da inoltrare al Direttore Lavori, per la liquidazione di quanto eseguito.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA (per interferenze e apprestamenti collettivi)

I **costi "aggiuntivi / interferenziali"**, sono quelli relativi alle voci, indicate dal "Committente" attraverso il **P.S.C.**, che riguardano la sicurezza generale del cantiere e che hanno un carattere di "*specificità*", dettate dalle condizioni particolari dell'opera e del relativo ambiente, dai rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese esecutrici (quindi non replicabili in nessun altro contesto) e non dalle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori.

Di seguito è riportata una stima analitica, a corpo e/o a misura (computo metrico estimativo) dei costi per la sicurezza, relativi ad apprestamenti, attrezzature, misure di prevenzione e protezione, ecc. (art. 100, c. 1 e Allegato XV, punto 4 del D.Lgs. 81/08), ritenuti necessari a garantire, la tutela dei lavoratori dai rischi generati dal cantiere (e non dai rischi conseguenti alla propria lavorazione che andranno valutati nel **P.O.S.** e già riconosciuti nei costi propri).

Le singole voci di costo per la sicurezza, sono quelli richiamati nei vari capitoli del **P.S.C.** e sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo, che comprende quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Si precisa che non sono inclusi negli oneri per la sicurezza i costi da ritenersi imputabili al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 Titoli I-II-III ovvero compresi nei prezzi unitari a base di appalto, quali, a titolo esemplificativo: Ponteggi, Trabattelli, DPI, Casette pronto soccorso, redazione elaborati tecnici obbligatori (Piano di scavo, Pimus, POS).

Gli elenchi prezzi di riferimento della seguente stima sono:

- Prezziario della regione Lombardia del 2008
- Prezziario "I Costi della sicurezza in edilizia" ing. Andrea Bassi (Maggioli editore) Edizione II

13 ALLEGATI

1. Tavole delle fasi di cantierizzazione
2. Cronoprogramma grafico
3. Schede delle lavorazioni
4. Schede delle macchine e attrezzature da cantiere
5. Costi per la sicurezza
6. Numeri di emergenza
7. Visite Mediche
8. Pacchetto di medicazione / Cassetta di Pronto Soccorso
9. Dispositivi di Protezione Individuale
10. Tabella della segnaletica di sicurezza
11. Livelli di rumore in edilizia
12. Estintori